SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 54

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 18 marzo 2004.

Individuazione di nuove aree territoriali omogenee ed aggiornamento della territorialità delle attività turistico-alberghiere.

DECRETO 18 marzo 2004.

Approvazione di n. 5 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture.

DECRETO 18 marzo 2004.

Approvazione di n. 14 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi.

DECRETO 18 marzo 2004.

Approvazione di n. 3 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio.

DECRETO 18 marzo 2004.

Approvazione di n. 3 studi di settore relativi ad attività professionali.

Da 04A03193 a 04A03197

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 55

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2004.

Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2004-PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2004, per il periodo d'imposta 2003, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2003 nonché della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

04A03312

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. **81.**

Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare i pericoli insorti a livello nazionale e internazionale connessi al bioterrorismo, che impongono adeguati interventi nei settori della organizzazione sanitaria, della prevenzione e del controllo delle malattie, con relativa analisi e gestione dei rischi, nonché di disciplinare i settori della genetica molecolare e le altre metodiche di rilevazione e diagnosi;

Ritenuta l'urgenza, in rapporto alle malattie trasmissibili con particolare riferimento al riemergere della SARS, di assicurare misure sanitarie di contrasto e di garantire la salute pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:

a) è istituito presso il Ministero della salute un Centro di coordinamento tra le istituzioni nazionali e regionali per la valutazione e gestione dei rischi e per la comunicazione alla popolazione e agli operatori; è autorizzata la spesa di euro 32 milioni e 650 mila per l'anno 2004, di euro 25 milioni e 450 mila per l'anno 2005 e di euro 31 milioni e 900 mila a decorrere dall'anno 2006, per l'attività ed il funzionamento del Centro;

b) è istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano; sono autorizzate le seguenti spese:

1) la spesa di euro 7 milioni e 28 mila per l'anno 2004, di euro 6 milioni e 508 mila per l'anno 2005 e di euro 6 milioni e 702 mila a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute, nonché, per quanto di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo;

2) la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto, nonché per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute;

c) al fine di assicurare il collegamento funzionale operativo con i laboratori avanzati degli Stati Uniti, per l'affinamento continuo delle metodiche e la preparazione degli operatori, è autorizzata la spesa di euro 12 milioni e 945 mila per l'anno 2004, di euro 12 milioni e 585 mila per l'anno 2005 e di euro 12 milioni e 720 mila per l'anno 2006.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a euro 52.623.000 per l'anno 2004, euro 44.543.000 per l'anno 2005 ed euro 51.322.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0112

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2004, n. **82.**

Proroga di termini in materia edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione in materia di illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: «31 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2004»;

b) nell'allegato 1, le parole: «30 giugno 2004» e «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «30 settembre 2004» e «30 novembre 2004».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004, n. **83.**

Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale del gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che, nel dettare disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;

Visto l'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive;

Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459, recante regolamento disciplinante l'attività sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale;

Visto l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e successive modifi-

cazioni, che autorizza il personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nei gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale a non presenziare alle attività di servizio, secondo determinate modalità;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 maggio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti del Centro sportivo carabinieri

1. Il Centro sportivo carabinieri, di seguito denominato: «Centro», cura il mantenimento e la promozione dell'attività agonistica dell'Arma dei carabinieri e persegue l'obiettivo di accrescere il prestigio dell'istituzione e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.

2. L'articolazione del Centro e l'impiego del personale sono disciplinati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Riconoscimento e affiliazione

1. Il Centro è rappresentato nel Comitato sportivo militare ed è riconosciuto, ai fini sportivi, sulla base di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Il Centro ottiene l'affiliazione alle federazioni sportive, in base alle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Art. 3.

Reclutamento

1. Il reclutamento degli atleti del Centro ha luogo, annualmente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, mediante pubblico concorso per titoli, nel limite delle vacanze organiche del ruolo appuntati e carabinieri.

2. Gli aspiranti, oltre ai requisiti necessari per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, debbono aver conseguito nell'anno precedente, nella disciplina prescelta, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 5, sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso.

3. I vincitori sono ammessi ad uno specifico corso formativo in qualità di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale vengono immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, con il grado di carabiniere, con determinazione del Comandante generale o di autorità da questi delegata.

4. Il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri può essere inserito nel Centro qualora sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.

Art. 4.

Bando di concorso

1. Il concorso è indetto con provvedimento adottato dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:

a) il termine e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) i titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi ad essi attribuibili;

c) le modalità di accertamento del possesso dei requisiti;

d) la durata e le modalità di svolgimento del corso di cui all'articolo 3, comma 3;

e) il numero complessivo dei posti messi a concorso;

f) ogni altra prescrizione o notizia utile.

2. Tra i titoli oggetto di valutazione debbono essere compresi i risultati ottenuti dai candidati in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei ed italiani, certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali.

3. Ai risultati agonistici previsti dal comma 2 e ad ogni altro risultato conseguito nelle prestazioni sportive deve corrispondere un punteggio massimo che tenga conto del livello della competizione e del risultato ottenuto.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

1. Alla valutazione dei titoli provvede una Commissione esaminatrice nominata con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, composta da:

a) un ufficiale generale o colonnello dell'Arma dei carabinieri, presidente;

b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;

c) un funzionario del CONI, membro.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri.

3. Gli oneri per il funzionamento della Commissione gravano sui fondi assegnati al capitolo 1245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, centro di responsabilità n. 3 - Segretariato generale.

Art. 6.

Trasferimento

1. I militari atleti in forza al Centro ritenuti non più idonei sono dimessi dall'attività agonistica con provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sulla base di motivata proposta dei superiori gerarchici.

2. I criteri in base ai quali è espresso giudizio di non idoneità all'attività del Centro sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.

3. Il personale non più idoneo all'attività del Centro può essere:

a) reimpiegato, compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio:

1) in incarico o mansione attinente allo sport presso il Centro o presso altro reparto dell'Arma, qualora l'atleta abbia svolto attività agonistica per almeno 6 anni ovvero abbia conquistato una medaglia nelle competizioni olimpiche, mondiali, europee o abbia vinto un titolo italiano assoluto;

2) in qualsiasi altro incarico, se idoneo ai servizi d'istituto, previa frequenza di un corso di aggiornamento;

b) prosciolto anticipatamente, a domanda, dagli eventuali vincoli di ferma.

Art. 7.

Invarianza degli oneri

1. L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non può comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 25

NOTE

AVVERTENZE:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Riferimenti normativi.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni e nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995, n. 122.

— Il testo dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1987, n. 11), concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, è il seguente:

«Art. 29 *(Attività sportiva).* — 1. Le Forze armate, nell'ambito delle attività loro assegnate, sono tenute a facilitare la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive.

2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative del luogo.

3. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da un apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con proprio decreto.

4. I suddetti militari vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa.

5. I militari di cui al comma 3 che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di forza armata o che non vengono

destinati nei predetti centri, ai sensi del comma 4, sono assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla società sportiva di appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio.

6. Le richieste per l'assegnazione dei predetti militari presso le sedi di origine vengono inoltrate dal CONI, almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati.».

— Il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459, concernente approvazione del regolamento disciplinante l'attività sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 1988, n. 257.

— Il testo dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1995, n. 222) concernente recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), è il seguente:

«Art. 57 *(Gruppi sportivi)*. — 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste da corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le federazioni sportive ed i rispettivi comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il seguente:

«Art. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, citato nelle note alle premesse, è il seguente:

«Art. 4 *(Reclutamento dei carabinieri)*. — 1. Sono consentiti:

a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze armate nonché nelle Forze dì Polizia, anche ad ordinamento civile. Per coloro che hanno già prestato servito militare il limite di età è elevato a 28 anni;».

— Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, citato nelle note alle premesse, è il seguente:

«Art. 5 *(Requisiti per l'arruolamento)*. — 1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'art. 4 debbono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo. Il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;

c) idoneità attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri, il cui giudizio è definitivo:

d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;

e) stato civile di celibe, nubile o vedovo ovvero vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di età (2/c);

f) idoneità psico-fisica prevista dal decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

g) statura non inferiore ai limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874;

h) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;

i) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva;

j) non essere stati condannati per delitto non colposo;

k) non essere imputati per delitti non colposi né essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

l) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.

2. Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall'art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.

04G0118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 2004, n. **84.**

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed in particolare l'articolo 2-*bis*, comma 10, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, così come modificato dall'articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, ed in particolare gli articoli 32-*bis* e 13;

Visto l'articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;

Acquisito il parere della I Commissione permanente della Camera dei deputati;

Tenuto conto che il Senato della Repubblica non ha espresso il prescritto parere nei termini di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: «3 febbraio 1993, n. 29» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165»;

b) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* decreto legislativo n. 165/2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;».

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, le parole: «ai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

Art. 3.

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «un vice Capo di Gabinetto» sono sostituite dalle seguenti: «Vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero»;

b) al comma 3, dopo le parole: «Il Capo di Gabinetto», le parole da: «collabora» fino a: «nonché di» sono sostituite dalle seguenti: «coordina l'intera attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione e svolge le funzioni di».

Art. 4.

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

b) al comma 7, le parole: «quattordici unità» sono sostituite dalle seguenti: «dieci unità»; inoltre le parole: «non più di tre» sono sostituite dalle seguenti: «non più di due».

Art. 5.

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «novantadue unità» sono sostituite dalle seguenti: «novantasei unità»;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui non più di tredici aventi qualifica dirigenziale» sono soppresse;

c) al comma 1, secondo periodo, prima delle parole: «con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa», è inserita la seguente: «anche»;

d) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2.* Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, è individuato presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale non superiore a dieci, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»;

f) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

g) al comma 4, secondo periodo, le parole: «per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo» sono soppresse.

Art. 6.

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: «per il Capo dell'ufficio legislativo,» sono inserite le seguenti: «, per il vice Capo di Gabinetto»;

c) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;

d) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti: «I predetti soggetti qualora dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.»;

e) al comma 2, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;

f) al comma 4, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

g) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;

h) il comma 7 è soppresso.

Art. 7.

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 29/1993» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 11-*bis*

Norme transitorie e finali

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione del trattamento economico di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, è compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 355

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 Cost. conferisce tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed amanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: omssis.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica aniministrazione e per la semplificazione amministrativa,» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63.

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1997, n. 195.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e

valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1999, n. 193.

— L'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

— Il testo vigente dell'art. 2-*bis*, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 2001, n. 19, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi» e convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 2001, n. 70, come modificato dall'art. 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 2003, n. 15, è il seguente:

«2-*bis*. Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda.

1.-9. *(Omissis)*.».

10. All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

11.-15. *(Omissis)*.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001, n. 134, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001, n. 181.

— L'art. 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» è il seguente:

«8. All'art. 2-*bis*, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: "sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».

— Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, reca: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2004, n. 5.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, reca: «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2001, n. 153.

Nota all'art. 11:

— L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle comunicazioni e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo *30 marzo 2001, n. 165*, e dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro delle comunicazioni;

c) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;

d) *decreto legislativo n. 165/2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed interazioni*;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle comunicazioni.».

Nota all'art. 2:

— L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 2 *(Uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Gli uffici di diretta collaborazione sono i seguenti:

a) Ufficio di Gabinetto;

b) Ufficio legislativo;

c) Servizio del controllo interno;

d) Ufficio stampa;

e) Segreteria del Ministro;

f) Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

2. Gli uffici di diretta collaborazione hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione *ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165/2001.*

3. La segreteria del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.».

Nota all'art. 3:

— L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 3 *(Gabinetto)*. — 1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto può nominare *Vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero.*

3. Il Capo di Gabinetto *coordina l'intera attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione e svolge le funzioni di* raccordo con gli organi dell'amministrazione, anche al fine di garantire il rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

4. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'esercizio dei compiti di supporto riguardanti:

a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare dagli organi di gestione;

b) l'assegnazione e la ripartizione da parte del Ministro delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche a seguito della verifica dei risultati effettuata dal servizio di controllo interno e della tempestiva adozione degli eventuali interventi correttivi;

c) i rapporti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre Autorità indipendenti;

d) la verifica degli atti da sottoporre alla firma del Ministro;

e) le onorificenze, i patrocini, i comitati, gli alti patronati del Presidente della Repubblica;

f) l'attività svolta al fine di assicurare la presenza del Ministro nelle sedi comunitarie ed internazionali.

5. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro è definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.».

Nota all'art. 4:

— L'art. 5 del decreto del Preidente della Repubblica n. 258 del 2001, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 5 *(Servizio di controllo interno)*. — 1. Il servizio di controllo interno, previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dall'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, risponde direttamente ed in via esclusiva al Ministro ed opera in posizione di autonomia operativa e valutativa.

2. Il servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Le attività di controllo interno sono attribuite ad esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Uno dei componenti è scelto tra i dirigenti della prima fascia *dei ruoli delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

4. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

5. Il servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del predetto decreto legislativo.

6. Il servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

7. Al servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito al massimo di *dieci unità* di cui *non più di due* con qualifica di dirigente di seconda fascia. Il Ministro determina, nell'ambito delle disponibilità destinate alla apposita unità previsionale di base, corrispondente al centro di responsabilità — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione — le risorse finanziarie destinate al servizio in relazione agli obiettivi da perseguire.

8. È abrogato il regolamento adottato con decreto ministeriale 18 aprile 1997, n. 236.».

Nota all'art. 5:

— L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 8 *(Personale degli uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad esclusione di quello di cui all'art. 5, comma 7, è stabilito complessivamente in novantasei unità. Nei limiti di tale contingente il Ministro, con proprio provvedimento individua i dipendenti da assegnare agli uffici di diretta collaborazione scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, nonché collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti o consulenti per particolari professionalità o specializzazioni non fronteggiabili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, *anche* con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa *di cui all'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001* il cui numero non può superare il 20% del contingente sopraindicato; la durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del responsabile politico titolare del potere di nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario.

2. *Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è individuato presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale non superiore a dieci, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.*

3. Le posizioni dei responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria particolare del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo dell'ufficio stampa, dall'organo di direzione del servizio di controllo interno sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

Nota all'art. 6:

— L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 10 *(Trattamento economico)*. — 1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità *di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001*, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore al trattamento economico fondamentale spettante al Segretario generale del Ministero ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al medesimo Segretario generale;

b) per il Capo dell'ufficio legislativo, *per il Vice Capo di Gabinetto* e per il Presidente del collegio preposto al servizio di controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati *di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001*, ed in un

emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero.

2. Per i dipendenti pubblici di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, tale trattamento, più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. *I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incaricati ai sensi del'art. 19 del medesimo decreto legislativo.* Ai capi degli uffici di diretta collaborazione, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità *di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001*, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante, rispettivamente, al Segretario generale del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.

3. Al capo dell'ufficio stampa del Ministro è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

4. Ai dirigenti di seconda fascia *delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata *ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.*

6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti; il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione delia spesa del Ministero.

7. *(Soppresso)*.».

Nota all'art. 7:

— L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 11 *(Modalità della gestione)*. — 1. Gli uffici di diretta collaborazione, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità.

2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'art. 2, comma 1, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, *ai sensi dell'art. 14, comnza 1, lettera* b)*, del decreto legislativo n. 165/2001*, alla responsabilità del Capo di Gabinetto. Con provvedimento del Ministro i relativi adempimenti, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere delegati agli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

3. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la direzione per gli affari generali e del personale del Ministero, assegnando unità di personale ricomprese nell'area *A* e *B* del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al 10% delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 2. La predetta Direzione generale del Ministero fornisce le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.».

04G0113

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 2004.

Proroga del termine di presentazione della richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici per l'anno 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, secondo il quale, al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con regolamento governativo secondo il criterio della eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria, da individuare in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di concorsi pronostici e scommesse di competenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre

2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali del 31 ottobre 2002, che disciplina il periodo transitorio nonché il periodo a regime per la gestione dei giochi e delle scommesse sportive di competenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visto il disciplinare di concessione del 6 novembre 2002 stipulato tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che regola il passaggio di competenza in materia di concorsi pronostici e scommesse sportive;

Visto il decreto direttoriale 10 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2003, con il quale è stato disciplinato il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita dei concorsi pronostici nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive;

Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto direttoriale 10 aprile 2003, in materia di modalità e termini di presentazione della richiesta, che fissa, tra l'altro, alla data del 31 dicembre di ogni anno il termine entro il quale deve essere inoltrata ad AAMS dal concessionario la richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici avanzata dai soggetti interessati;

Viste le richieste avanzate dai concessionari per il prolungamento del termine di presentazione delle domande di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici per l'anno 2004;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003, con il quale il termine di cui all'art. 3 del decreto 10 aprile 2003, per la presentazione della richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici per l'anno 2004, è stato prorogato al 31 marzo 2003;

Considerata la persistente necessità di verificare la congruità e l'impatto ambientale della nuova rete di vendita, secondo principi di armonizzazione e razionalizzazione dei costi di distribuzione, di salvaguardia delle quote di prelievo e delle entrate erariali, nonché di tutela dello scommettitore;

Decreta:

Art. 1.

Termine di presentazione della richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici per l'anno 2004

Il termine di cui all'art. 1 del decreto 19 dicembre 2003 per la presentazione della richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici è prorogato, per l'anno 2004, al 30 giugno 2004. La richiesta si intenderà accolta qualora, entro il 30 settembre, non intervenga provvedimento motivato di diniego.

Roma, 22 marzo 2004

Il direttore generale: TINO

04A03186

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 marzo 2004.

Ricostituzione della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni - settore edilizia, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Vista la legge n. 427/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'edilizia ed affini di cui alla legge n. 427/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Ritenuto altresì che i sopraelencati elementi, precisi e direttamente rilevabili anche dalle direzioni provinciali del M.L.P.S. si presentano come attendibili e obiettivi;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla direzione provinciale del lavoro di Venezia e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la CGIL e la CISL e per i datori di lavoro l'Associazione costruttori edili ed affini e l'Unione provinciale artigiani - Confartigianato;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Venezia, la Commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge n. 427/1975, composta dai signori:

direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Venezia: presidente dott. Michele Monaco, rappresentante della direzione provinciale del lavoro di Venezia o suo delegato;

Caravello Alfiero, rapp. CGIL, membro eff. sett. ind.;

Berto Marino, rapp. CGIL, membro sup. sett. ind.;

Brinis Adriano rapp. CISL, membro eff. sett. art.;

Destro Ernesto, rapp. CISL, membro sup. sett. art. ;

Michieletto Bruno, rapp. Coll. Costr. Edili membro eff. sett. ind.;

De Lazzari Luca, rapp. Coll. Costr. Edili membro sup. sett. ind.;

Chinellato Giorgio, rapp. Unione Prov. Art., membro eff. sett. art.;

Donadini Derek, rapp. Unione Prov. Art., membro sup. sett. art.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 9 marzo 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A03138

DECRETO 10 marzo 2004.

Nomina di un membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla II Commissione di conciliazione, presso CGIL CDLT Roma Sud.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROMA

A seguito del decreto n. 16 del 18 ottobre 1999 e del decreto n. 5 del 26 gennaio 2000 con cui si è provveduto alla nomina del sig. Potetti Fabrizio, quale membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla II Commissione di conciliazione, di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota dell'8 marzo 2004 con cui il sig. Potetti Fabrizio rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota prot. n. 2004p6867/ab del 9 marzo 2004 con cui la CGIL Roma Lazio segnala il nominativo del sig. Seccia Giovanni per la relativa sostituzione;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della commissione stessa;

Decreta:

Il sig. Seccia Giovanni, nato a Civitavecchia (Roma) il 26 luglio 1963, domiciliato per la carica presso CGIL CDLT Roma Sud - via del Velodromo n. 80 - 00179 Roma - fax 06-7886623, viene nominato membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla II Commissione di conciliazione in sostituzione del sig. Potetti Fabrizio.

Roma, 10 marzo 2004

Il direttore provinciale: CELA

04A03189

DECRETO 17 marzo 2004.

Ricostituzione della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni, settore industria, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Vista la legge n. 164/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'industria di cui alla legge n. 164/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integra-

tivi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Ritenuto altresì che i sopraelencati elementi, precisi e direttamente rilevabili anche dalle direzioni provinciali del M.L.P.S. si presentano come attendibili e obiettivi;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla direzione provinciale del lavoro di Rovigo e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, maggiormente rappresentative per i lavoratori la CGIL e per i datori di lavoro l'Assindustria;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Rovigo, la Commissione provinciale prevista dall'art. 8 della legge n. 164/1975, composta dai signori:

direttore della direzione provinciale del lavoro di Rovigo o suo delegato - presidente;

Spadon Lamberto, rappr. CGIL - membro effettivo;

Bigoni Celeste, rappr. CGIL - membro supplente;

Beccati Leonardo, rappr. ASSINDUSTRIA - membro effettivo;

Nalin Antonio, rappr. ASSINDUSTRIA - membro supplente.

Partecipano alla seduta della commissione, con voto consultivo i signori:

Romeo Domenico, rappr. I.N.P.S. - membro effettivo;

Cavallari Marinella, rappr. I.N.P.S. - membro supplente.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 17 marzo 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A03141

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 marzo 2004.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» per la quale è stata inviata alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione tra produttori di frutta secca della Sicilia Orientale «Le Sciare», con sede in Bronte (Catania), via Matrice n. 15, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 64024 del 30 luglio 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione tra produttori di frutta secca della Sicilia Orientale «Le Sciare», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione tra produttori di frutta secca della Sicilia Orientale «Le Sciare», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 64024 de 30 luglio, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Pistacchio Verde di Bronte».

Art. 2.

La denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
«PISTACCHIO VERDE DI BRONTE»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione d'origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte» è riservata alle drupe di pistacchio che devono rispondere alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal reg. (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Piattaforma varietale

La denominazione di origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte» è riservata al prodotto delle piante della specie botanica «Pistacia vera», cultivar «Napoletana», chiamata anche «Bianca» o «Nostrale». È ammessa una percentuale non superiore al 5% di altre varietà (es. «Natarola», «Agostana», «Larnaka») purché a cotiledoni verdi, coltivate in purezza varietale, nel territorio delimitato e definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Pistacchio Verde di Bronte», ricade nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla (provincia di Catania). In particolare i confini sono così individuati:

Bronte - ad ovest lungo il fiume Simeto, ad est fino a quota 900 m s.l.m., a sud con il comune di Adrano ed a nord lungo la strada Bronte - Cesarò;

Adrano - a nord con il confine del comune di Bronte, a sud con il centro abitato e la s.s. 121 ed a est con la lava «Grande» del 1595 e con il comune di Biancavilla, ad ovest lungo il fiume Simeto fino alla summensionata s.s. 121;

Biancavilla - a nord con il territorio di Adrano, a sud con il centro abitato e la s.s. 121, a est con il confine comunale di S.M. Licodia, ad ovest con il confine del comune di Adrano.

La zona di produzione deve essere compresa tra i 300 e i 900 m s.l.m.

Art. 4.

Origine del prodotto, cenni storici, importanza e diffusione

La coltura del pistacchio dalla Siria sarebbe passata in Grecia a seguito delle conquiste di Alessandro Magno (III secolo a.C.).

In Italia la pianta fu introdotta dai Romani sul finire dell'impero di Tiberio - tra il 20 ed 30 d.C. - ad opera di Lucio Vitellio Governatore della Siria (Plinio «Naturalis Historia» Cap. X e XIII).

In Sicilia, la coltivazione in forma diffusa, si fa risalire al periodo della dominazione araba (VIII e IX secolo d.C.). Sono di origine araba i termini «frastuca» e «frastucara» per indicare il frutto e la pianta (termine arabo «fustuq»). La coltura in Sicilia è circoscritta alla provincia di Catania (Bronte e Adrano), ulteriore produzione è presente nelle province di Agrigento e Caltanissetta.

Legame con l'ambiente geografico

La zona di produzione risulta caratterizzata da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosità concentrata nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.

I terreni di origine vulcanica, i venti dominanti, l'umidità, il terebinto (Pistacia terebinthus) antropizzato in tale area, conferiscono al frutto particolari caratteristiche di qualità (colore verde intenso tipico del territorio, forma allungata, sapore aromatico e alto contenuto in acidi grassi monoinsaturi dei frutti), difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione e nello stesso massiccio Etneo.

Art. 5.

Terreni - Impianti - Tecniche colturali - Raccolta - Lavorazione

Terreni

Sebbene la zona delimitata sia caratterizzata da suoli che evolvono su substrati di origine vulcanica e che presentano in genere una elevata rocciosità superficiale, sono ammessi impianti in terreni di altra natura, suscettibili di meccanizzazione.

Preparazione dei terreni

Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, devono essere previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il deflusso delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni di fondo.

Impianti

Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati, con densità di piantagione variabile in dipendenza della tipologia di impianto e della natura del terreno. In abbinamento alle forme libere di allevamento delle piante «ceppaia», «vaso libero», è ammesso anche l'allevamento «monocaule», per agevolare la raccolta e le operazioni colturali. Nel territorio i pistaccheti insistono prevalente-

mente su terreno lavico, con limitatissimo strato arabile. Su tale tipo di substrato il terebinto (Pistacia terebinthus) cresce spontaneo e costituisce il principale portinnesto della specie «P. vera».

Le piante di pistacchio ottenute da innesto su terebinto sono definite «naturali». Mentre le piante ottenute da semenzali della specie «P. vera» sono definite «artificiali». I portinnesti per nuovi impianti specializzati, possono essere: Pistacia teribinthus, P. atlantica e P.integerrima.

Norme colturali

Le peculiarità pedoclimatiche e la tecnica della degemmazione, praticata nella zona di produzione del «Pistacchio Verde di Bronte» di cui all'art. 3, consentono di accentuare la naturale alternanza della specie e di trarre vantaggi nella difesa fitosanitaria.

Raccolta - Immagazzinamento e lavorazione

Le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e all'andamento climatico, si svolgono dalla seconda decade di agosto alla prima decade di ottobre. I frutti dopo la raccolta devono essere smallati e dopo asciugatura immagazzinati in idonei locali ventilati ed asciutti ad una temperatura di 8-10 ^{0}C. È vietato l'uso di disinfestanti chimici, mentre è ammessa la conservazione del prodotto in ambiente controllato.

Le operazioni di asciugatura, immagazzinamento e prima lavorazione, per il mantenimento delle caratteristiche organolettiche, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio ricadente nell'area delimitata con il presente disciplinare.

Art. 6.

Caratteristiche del prodotto

Il «Pistacchio Verde di Bronte» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere, oltre alle comuni norme di qualità, alle seguenti caratteristiche:

colore cotiledoni: verde pistacchio;

sapore: aromatico forte, senza inflessione di muffa o sapori estranei;

contenuto di umidità max: 5,5%;

varietà lunga;

rintracciabilità: per consentire l'attività di controllo e vigilanza agli organismi certificatori, il prodotto D.O.P. sarà quello dei produttori operanti nel territorio di cui all'art. 3 e che dovranno risultare iscritti in un apposito elenco.

Art. 7.

Controlli e vigilanza

I controlli e la vigilanza saranno garantiti da organismi rispondenti all'art. 10 reg. (CEE) n. 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il prodotto, in guscio, sgusciato o pelato, va immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia conformi alla normativa vigente, entro due anni dalla raccolta.

Il «Pistacchio Verde di Bronte» può essere immesso al consumo solo con il logo della denominazione d'origine protetta figurante su ogni confezione commerciale prima definita e confezionata nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio stesso.

Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione «Pistacchio Verde di Bronte».

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, nonché l'eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso lordo all'origine e l'anno di produzione. È facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta del prodotto.

Il marchio d'identificazione è rappresentato dalla scritta d'origine protetta D.O.P., dalla sottostante raffigurazione indicate le località di Adrano e Bronte il frutto pistacchio e sottostante scritta Pistacchio Verde di Bronte, con a sinistra il logo DOP CEE.
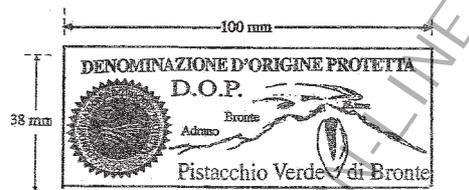
04A03216

DECRETO 17 marzo 2004.

Iscrizione di varietà agrarie (girasole, soia) nei relativi registri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 26 febbraio 2004 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

GIRASOLE (le denominazioni in codice sono evidenziate in grassetto)

Codice SIAN	Denominazione	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
008810	Eurodor	HS	Verneuil Recherche – F –
008837	**PR63H86**	HS	Pioneer Hi-Bred Int. – USA -
008814	**PR63M80**	HS	Pioneer Hi-Bred Int. – USA –
008822	**PR64A30**	HS	Pioneer Hi-Bred Int. – USA -
008825	**PR64A71**	HS	Pioneer Hi-Bred Int. – USA -
008826	**PR64H91**	HS	Pioneer Hi-Bred Int. – USA -
008811	**PR64H24**	HS	Pioneer Hi-Bred Int. – USA -
008829	**V449**	HS	I.N.R.A. – F -
008842	Sunita	HS	Maisadour Semences – F -
008841	Sanora	HS	Maisadour Semences – F -
008816	Sutra	HS	Maisadour Semences – F -
008830	Itanol	HS	Monsanto SAS – F – e Monsanto Agricoltura Italia – I -
008845	Azubiole	HS	Limagrain Genetics -- F -
008831	**LG5407HO**	HS	Limagrain Genetics -- F -
008846	Mustang	HS	Limagrain Genetics -- F -
008847	**LG5421HO**	HS	Limagrain Genetics -- F -
008848	**LG5421MO**	HS	Limagrain Genetics -- F -
008832	**LG5407MO**	HS	Limagrain Genetics -- F -
008854	Heliagol	HS	Apex s.a.r.l. – F -
008858	Tonic	HS	Apex s.a.r.l. – F -
008857	Smart	HS	Apex s.a.r.l. – F -
008859	Reflex	HS	Apex s.a.r.l. – F -
008834	Initia	HS	Apex s.a.r.l. – F -
008861	Kadiz	HS	Syngenta Seeds s.a.s. – F -
008860	Kenitra	HS	Koipesol Semillas s.a. – E -
008862	**EGH217C**	HS	Euralis Génétique – F -
008863	Concerto	HS	Euralis Génétique – F -
008798	ES Mika	HS	Euralis Génétique – F -
008789	Majeur	HS	Euralis Génétique – F -
008791	Atenea	HS	Euralis Génétique – F -
008792	Odisea	HS	Euralis Génétique – F -

Codice SIAN	Denominazione	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
008794	Prolific	HS	Euralis Génétique – F -
008840	Botanic	HS	Euralis Génétique – F -
008795	Mirific	HS	Euralis Génétique – F -
008839	Fantastic	HS	Euralis Génétique – F -
008802	Pacific	HS	Euralis Génétique – F -
008803	Mytic	HS	Euralis Génétique – F -
008788	Crono	HS	Istituto Sperimentale per le Colture Industriali – I -
008835	Bonoli	HS	Semillas Battle – E -
008836	Piponero	HS	Semillas Battle – E -
008807	Campero	HS	Danisco Semillas – E -
008806	Montijo	HS	Danisco Semillas – E -
008804	Belmonte	HS	Danisco Semillas – E -
008805	Olmedo	HS	Danisco Semillas – E -
008819	Florigen	HS	Eurogen – I -

SOIA

Codice SIAN	Denominazione	Gruppo	Responsabile della conservazione in purezza
008770	Neoplanta	1	Institute of Field and Vegetable Crops – YU
008768	Pagoda	1	Monsanto Technology – USA – e Monsanto Agricoltura Italia – I -
008765	Bianca	00	Panam France – F -
008763	Goltix	00	Michel Obtention – F -
008775	Ankor	2	Euralis Génétique – F -

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A03323

DECRETO 17 marzo 2004.

Istituzione del registro volontario e criteri di valutazione di varietà di farro. *(Triticum monococcum e dicoccum)*.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante «modalità per la presentazione delle domande per la iscrizione nei registri nazionali di varietà di specie agricole e orticole»;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nelle riunioni del 24 settembre 2002 e del 26 febbraio 2004 ha espresso, rispettivamente, parere favorevole all'istituzione del registro volontario del farro e parere favorevole all'adozione dei criteri per l'iscrizione nel registro nazionale delle relative varietà;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

È istituito il registro volontario delle varietà di farro (*Triticum monococcum L.* e *Triticum dicoccum Schubler*) allo scopo di identificare le relative varietà. La procedura di iscrizione al Registro nazionale, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, delle varietà di farro è soggetta ai criteri di cui all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

ALLEGATO

Criteri e procedura per l'iscrizione al Registro Nazionale di varietà di:

- *Triticum monococcum L.*
- *Triticum dicoccum Schübler*

Febbraio 2004.

CRITERI E PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DI VARIETA' DI Triticum monococcum L. e DI Triticum dicoccum Schübler

PREMESSA

Il lavoro di revisione dei criteri e delle procedure per l'iscrizione di varietà di *Triticum monococcum L. e* di *Triticum dicoccum Schübler*

è stato predisposto in collaborazione tra l'Ente Nazionale delle Sementi Elette (D. Cerrato, P.G. Bianchi, G. Corsi, S. Pezzetti) e il MIPAF (D. Strazzulla)

PARTE GENERALE

1.1 Gestione delle prove

Il Centro di coordinamento, nominato dal Mi.P.A.F. avvalendosi di un gruppo tecnico costituito dai rappresentanti delle Istituzioni che effettuano le prove, avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica fornita dal costitutore
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova agronomica
- effettuare sopralluoghi alle prove di campo
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove.

Le funzioni del Centro di coordinamento consistono in:

- ricevimento campioni
- preparazione campioni parcellari per tutte le località
- reperimento campioni di varietà di riferimento
- preparazione schema sperimentale
- preparazione delle schede di raccolta dei dati
- elaborazione statistica dei risultati
- preparazione e invio dei fascicoli per la Commissione Sementi
- preparazione e invio dei fascicoli per i costitutori.

Il Centro di coordinamento potrà consultare i rappresentanti dei costitutori.

1.2 Questionario tecnico:

Per ciascuna varietà il costitutore deve presentare un apposito questionario tecnico *(Allegato 1)* contenente la genealogia, la descrizione morfologica, le caratteristiche agronomiche e qualitative compresa la destinazione d'uso della varietà, le modalità con le quali è stata ottenuta, le caratteristiche che la differenziano dalle altre varietà note più simili.

E' fondamentale che il questionario sia portato a conoscenza dei Centri che effettuano le prove descrittive ed agronomiche.

1.3 Tempi per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione completa del questionario tecnico e di tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione deve pervenire, in originale, al Ministero e, in copia, alla Regione in cui ha sede il Centro di coordinamento e al Centro di coordinamento stesso, entro il:

31 luglio

1.4 Materiale da inviare al Centro di coordinamento

Il Richiedente deve inviare al Centro di coordinamento, entro il:

15 agosto

il seguente materiale:

a) 20 kg di sementi, non sottoposti ad alcun trattamento antiparassitario e con germinabilità minima 80%;

b) 300 spighe al primo anno di prova ed eventualmente, su richiesta del Centro di Coordinamento, anche al secondo anno di prova

1.5 Numero di località

La prova descrittiva viene realizzata in una località/anno.

La prova agronomica viene realizzata in almeno tre località/anno.

1.6 Durata delle prove

Le prove vengono effettuate per due anni consecutivi di semina.

2. PROVA DESCRITTIVA

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità. Essa comprende una prova in parcella del miscuglio cariossidi, una di file spiga ed una di elettroforesi delle proteine di riserva.

2.1 Condizioni della prova

La popolazione di ogni parcella deve essere di almeno 2000 piante. Per ciascuna varietà in prova viene realizzata , inoltre, una parcella di 120 file-spiga. Una specifica parcella di 6 m^2 viene seminata in primavera per l'accertamento dell'alternatività.

Di seguito si riportano le dimensioni standard delle parcelle:

- *Miscuglio cariossidi in fila continua*
  - lunghezza 8,5 m
  - larghezza 1,2 m
  - distanza tra le file 0,2 m

- numero di file 6
- superficie 10 m^2

- *File – spiga*
  - lunghezza 1,2 m
  - distanza tra le file 0,25 m
  - numero di file 120.

Le tecniche colturali devono essere adeguate per un ottimale sviluppo delle piante al fine della migliore espressione dei caratteri.

2.2 Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

Per ciascuna specie deve essere mantenuta dal Centro di coordinamento una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle già note.

La collezione è costituita da materiale di propagazione, scheda descrittiva e possibilmente da una riproduzione fotografica della varietà.

La collezione comprende almeno le varietà iscritte o protette a livello comunitario (in particolare le varietà di riferimento UPOV). Sono incluse anche varietà che sono state iscritte o protette in passato o, in casi specifici, comunque conosciute.

Nell'ambito della collezione di riferimento vengono identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità.

In primo luogo va effettuato un raggruppamento delle varietà in prova sulla base delle informazioni fornite dal costitutore attraverso il questionario tecnico.

Le varietà da utilizzare come testimoni saranno quelle che vengono considerate più simili in rapporto a tale confronto.

Viene tenuta presente nella scelta anche l'origine genetica della varietà in prova.

2.3 Valutazione della distinguibilità

Una varietà è considerata distinta se essa si distingue chiaramente per uno o più caratteri morfo-fisiologici da tutte le altre varietà di cui è nota l'esistenza al momento della domanda di iscrizione. I caratteri che consentono alla varietà di essere definita distinta sono quelli compresi nella scheda ufficiale di accertamento dei caratteri distintivi.

2.4 Valutazione dell'omogeneità

La varietà viene considerata omogenea quando è sufficientemente uniforme per i caratteri che concorrono alla sua distinguibilità.

Il giudizio viene espresso dalla prova in parcella, dalla prova in fila – spiga e da esami varietali in laboratorio su un predefinito campione di piante o parti di esse (microcaratteri).

La varietà viene considerata omogenea se il numero di fuori tipo risulta inferiore alla soglia stabilita per ciascuno dei tre parametri.

a) prova in parcella

NUMERO PIANTE ESAMINATE	GIUDIZIO NEGATIVO SE IL TOTALE DEI FUORI –TIPO E' SUPERIORE O UGUALE A:
1.000	4
1.500	5
2.000	6
2.500	7
3.000	8
4.000	9

b) fila – spiga

NUMERO FILE SPIGA	GIUDIZIO NEGATIVO SE IL TOTALE DEI FUORI –TIPO E' SUPERIORE O UGUALE A:
35	2
36 – 82	3
83 - 137	4

NUMERO INDIVIDUI NELLE FILE-SPIGA	GIUDIZIO NEGATIVO SE IL TOTALE DEI FUORI –TIPO E' SUPERIORE O UGUALE A:
1.000	4
1.800	5
2.000	6
2.500	7
3.000	8
4.000	9
5.000	11
6.000	13

c) prova in laboratorio su microcaratteri morfologici

NUMERO PIANTE ESAMINATE	GIUDIZIO NEGATIVO SE IL TOTALE DEI FUORI –TIPO E' SUPERIORE O UGUALE A:
100	2
200	2
400	4

2.5 Valutazione della stabilità

Una varietà è stabile se essa resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali a seguito di riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo qualora il suo costitutore abbia definito un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione. Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di omogeneità e differenziabilità

2.6 Elettroforesi

Per le varietà in prova viene effettuata una prova elettroforetica. Detta prova, di per sé, non determina la differenziabilità varietale ma può essere presa in considerazione per chiarire eventuali dubbi che dovessero sorgere sulle caratteristiche morfo-fisiologiche.

2.7 Scheda descrittiva

La scheda descrittiva dei caratteri da rilevare è riportata nell'allegato 2.

3. PROVA AGRONOMICA

Scopo della prova è quello di valutare il valore agronomico delle varietà proposte per l'iscrizione, la resistenza agli stress biotici e abiotici, le potenzialità produttive e l'adattabilità agli areali di coltivazione.

Nell'allegato 3 è riportata la modalità di realizzazione della prova.

3.1 Limiti di ammissibilità

Le nuove varietà, per essere iscritte, non dovranno essere significativamente inferiori al miglior testimone sulla base della DMS per P≤ 0,05 risultante dall'elaborazione dei dati effettuata con l'analisi della varianza combinata per l'insieme delle località di prova. Nella valutazione finale resa, contenuto proteico e contenuto in glutine avranno, rispettivamente, un'incidenza percentuale del 60, 30 e 10. I rimanenti parametri qualitativi verranno utilizzati per confermare e meglio definire il valore della varietà.

4. PROVA QUALITATIVA

I parametri qualitativi determinati sul prodotto delle località di prova concorreranno a definire la destinazione d'uso della varietà. La metodologia di esecuzione delle prove è riportata nell'allegato 3.

5. SINTESI DEI RISULTATI DELLE PROVE

I risultati delle prove verranno sintetizzati nella scheda riassuntiva riportata in allegato 4.

6. TEMPISTICA

Riunione del Comitato esperti per:

- elaborazione finale dei risultati della prova descrittiva, agronomica e invio al Ministero entro la fine di agosto, per consentire alla Commissione Sementi di esprimere il parere sulle varietà in corso di iscrizione entro il successivo mese di settembre.

7. ACCREDITAMENTO DEI RISULTATI DEL PRIMO ANNO DI PROVA DEL COSTITUTORE

Il costitutore ha facoltà di scegliere di chiedere l'iscrizione sottoponendo la varietà a un solo anno di prove ufficiali.

In questo caso al questionario tecnico, che dovrà pervenire entro il 14 agosto, dovrà essere allegato:

- l'elenco completo dei caratteri previsti nell'allegato 2.
- la valutazione agronomica e qualitativa della varietà eseguita secondo i protocolli d'esame equivalenti a quelli previsti nell'allegato 3. In particolare dovranno essere rispettate il numero di prove, le varietà testimoni e le analisi qualitative previste.

In questo caso la prova descrittiva ufficiale verrà condotta in due diverse località.

Qualora l'anno di prova ufficiale non confermi i risultati forniti dal costitutore al momento della presentazione della domanda la varietà non verrà iscritta.

In tal caso il costitutore può chiedere che venga effettuato un secondo anno di prove ufficiali.

8. COSTI DELLE PROVE

I costi delle prove effettuate secondo le modalità previste nel presente protocollo sono riportati nell'allegato 5.

ALLEGATO 1

QUESTIONARIO TECNICO

1. **Specie: Triticum monococcum *L.*** ☐
   Triticum dicoccum *Schübler* ☐

2. **Nome e indirizzo del richiedente:**
....
....
....

3. **Denominazione proposta:**
....
....
....

4. **Genealogia e informazioni sulle modalità di selezione, mantenimento e riproduzione della varietà:**

....
....
....

5. **Caratteristiche varietali da indicare (i caratteri vanno descritti secondo gli stati di espressione UPOV)**

PIANTA: ALTEZZA ALLA SPIGATURA			
1	MOLTO BASSA		
3	BASSA		
5	MEDIA		
7	ALTA		
9	MOLTO ALTA		
PIANTA. EPOCA DI SPIGATURA			
1	MOLTO PRECOCE		
3	PRECOCE		
5	MEDIA		
7	TARDIVA		
9	MOLTO TARDIVA		
STELO PRINCIPALE: GLAUCESCENZA			
1	ASSENTE O MOLTO DEBOLE		
3	DEBOLE		
5	MEDIA		
7	FORTE		
9	MOLTO FORTE		
SPIGA: COLORE (A MATURAZIONE PIENA)			
1	BIANCO		
2	ROSSO PALLIDO		
3	ROSSO FORTE		
4	BRUNO		
5	NERO		

SPIGA: SOLIDITA' DEL RACHIDE (A MATURAZIONE PIENA)		
3 DEBOLE		
5 MEDIA		
7 FORTE		
GLUMA INFERIORE: FORMA DELLA SPALLA (SPIGHETTA DEL 3° MEDIO DELLA SPIGA)		
1 INCLINATA		
2 ARROTONDATA		
3 DIRITTA		
4 LEGGERMENTE ALLUNGATA		
5 ALLUNGATA CON PRESENZA DI UN 2° BECCO		
GLUMA INFERIORE: VILLOSITA' DELLA FACCIA ESTERNA (SPIGHETTA DEL 3° MEDIO DELLA SPIGA)		
1 ASSENTE		
9 PRESENTE		
ARISTE: COLORE		
1 BIANCO		
2 BIANCO-ROSSASTRO		
3 ROSSASTRO		
4 BRUNO		
5 NERO		
SEME: COLORAZIONE AL FENOLO		
1 NULLA O MOLTO LIEVE		
3 DEBOLE		
5 MEDIA		
7 FORTE		
9 MOLTO FORTE		
TIPO DI SVILUPPO		
1 INVERNALE		
2 ALTERNATIVO		
3 PRIMAVERILE		

6. Varietà simili e caratteri che li distinguono da esse (con riferimento all'elenco dei caratteri e alla classificazione riportata nella scheda descrittiva).

Denominazione della varietà simile	Carattere in cui la varietà simile è differente	Classe di espressione della varietà simile	Classe di espressione della varietà candidata

7. Informazioni complementari per facilitare la determinazione dei caratteri distintivi della varietà

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

7. 1 Eventuali indicazioni particolari per la conduzione della prova:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

7.2 Altre informazioni

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

8. La varietà è da considerarsi un organismo geneticamente modificato così come definito dall'articolo 2 (2) della direttiva CE 2001/18 del 12-3-2001 ?

SI ☐ NO ☐

In caso affermativo specificare gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

9. La varietà è destinata a essere impiegata come alimento ricadente nel campo d'applicazione del Regolamento CE 258/97?

SI ☐ NO ☐

In caso affermativo specificare gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

10. Areale di coltivazione:

- **Nord ☐**
- **Centro ☐**
- **Sud e isole ☐**

11. Si autorizza la pubblicazione dei dati e delle risultanze delle prove

Firma e Timbro del Richiedente

ALLEGATO 2

SCHEDA DI ACCERTAMENTO DEI CARATTERI DISTINTIVI

Denominazione botanica: ***Triticum monococcum L.***
Triticum dicoccum Schübler

Denominazione varietale: ....
Costitutore: ....
Responsabile conservazione in purezza: ....
Rappresentante in Italia: ....
Sigla rappresentativa della varietà all'iscrizione: ....
Tipo di varietà: ....
Anno d'iscrizione al registro nazionale italiano: ....
Ente che ha effettuato la prova d'iscrizione: ....
Località di svolgimento della prova: ....
Periodo della prova: ....
Data e riferimento documento UPOV: ....

N.	CODIC UPOV	Caratteri Descrizione e classificazione	Stato espr.		Varietà di riferimento
* 1		Coleoptile: colorazione antocianica			
		assente o molto debole	1		
		debole	3		
		media	5		
		forte	7		
		molto forte	9		
* 2		Pianta: portamento a fine accestimento			
		eretto	1		
		semieretto	3		
		intermedio	5		
		semiprostrato	7		
		prostrato	9		
* 3		Pianta: altezza alla spigatura			
		molto bassa	1		
		bassa	3		
		media	5		
		alta	7		
		molto alta	9		
* 4		Pianta: epoca di spigatura			
		molto precoce	1		
		precoce	3		
		media	5		
		tardiva	7		
		molto tardiva	9		
* 5		Guaina foglia prefiorale: villosità (alla spigatura)			
		assente o molto debole	1		
		debole	3		
		media	5		
		forte	7		
		molto forte	9		
* 6		Guaina foglia prefiorale: gluacescenza (alla spigatura)			
		assente o molto debole	1		
		debole	3		
		media	5		
		forte	7		
		molto forte	9		

7	Foglia prefiorale: portamento alla spigatura		
	eretto	1	
	semieretto	3	
	orizzontale	5	
	semireclinato	7	
	reclinato	9	
* 8	Foglia prefiorale: gluacescenza (alla spigatura)		
	assente o molto debole	1	
	debole	3	
	media	5	
	forte	7	
	molto forte	9	
9	Foglia prefiorale: lunghezza alla spigatura		
	corta	3	
	media	5	
	lunga	7	
10	Foglia prefiorale: larghezza alla spigatura		
	stretta	3	
	media	5	
	larga	7	
* 11	Stelo principale: glaucescenza		
	assente o molto debole	1	
	debole	3	
	media	5	
	forte	7	
	molto forte	9	
* 12	Stelo principale:altezza compresa la spiga ed escluse le ariste		
	molto basso	1	
	basso	3	
	medio	5	
	alto	7	
	molto alto	9	
13	Stelo principale: spessore in sezione trasversale (nella parte mediana dell'ultimo internodo)		
	sottile	3	
	medio	5	
	spesso	7	
* 14	Spiga: pigmentazione antocianica delle antere		
	assente	1	
	presente	9	
* 15	Spiga: glaucescenza		
	assente o molto debole	1	
	debole	3	
	media	5	
	forte	7	
	molto forte	9	
* 16	Spiga: forma (vista di profilo)		
	piramidale	1	
	a bordi paralleli	2	
	semiclavata	3	
	clavata	4	
	fusiforme	5	

* 17	**Spiga: compattezza (lunghezza dei 10 internodi centrali del rachide)**		
	lasca	3	
	media	5	
	compatta	7	
18	**Spiga: lunghezza (escluse le ariste)**		
	molto corta	1	
	corta	3	
	media	5	
	lunga	7	
	molto lunga	9	
* 19	**Spiga: colore (a maturazione piena)**		
	bianco	1	
	rosso pallido	2	
	rosso forte	3	
	bruno	4	
	nero	5	
* 20	**Spiga: solidità del rachide (a maturazione piena)**		
	debole	3	
	media	5	
	forte	7	
* 21	**Gluma inferiore: forma della spalla (spighetta del 3° medio della spiga)**		
	inclinata	1	
	arrotondata	2	
	diritta	3	
	leggermente allungata	4	
	allungata con presenza di un secondo becco	5	
* 22	**Gluma inferiore: larghezza della spalla (spighetta del 3° medio della spalla)**		
	stretta	3	
	media	5	
	larga	7	
* 23	**Gluma inferiore: forma del mucrone (spighetta del 3° medio della spiga)**		
	diritto	1	
	leggermente arcuato	2	
	semiarcuato	3	
	fortemente arcuato	4	
	inginocchiato	5	
* 24	**Gluma inferiore: lunghezza del mucrone(spighetta del 3° medio della spiga)**		
	molto corto	1	
	corto	3	
	medio	5	
	lungo	7	
	molto lungo	9	
* 25	**Gluma inferiore:villosità della faccia esterna (spighetta del 3° medio della spiga)**		
	assente	1	
	presente	9	
26	**Gluma inferiore:villosità della faccia interna (spighetta del 3° medio della spiga)**		
	assente	1	
	presente	9	

N.	Carattere	Nota
* 27	**Ariste: lunghezza**	
	molto corte	1
	corte	3
	medie	5
	lunghe	7
	molto lunghe	9
* 28	**Ariste: colore**	
	bianco	1
	bianco-rossastro	2
	rossastro	3
	bruno	4
	nero	5
* 29	**Seme:forma**	
	arrotondato	1
	ovoidale	2
	semi allungato	3
	allungato	4
* 30	**Seme: colore**	
	bianco ambra	1
	grigiastro	2
	bruno nerastro	3
	brunastro	4
31	**Seme:villosità dell'estremità**	
	assente	1
	presente	9
32	**Seme: lunghezza dei peli dell'estremità (in vista dorsale)**	
	corti	3
	medi	5
	lunghi	7
* 33	**Seme: colorazione al fenolo**	
	nulla o molto lieve	1
	debole	3
	media	5
	forte	7
	molto forte	9
34	**Seme: peso di 1000 semi (granella svestita)**	
	basso	3
	medio	5
	alto	7
35	**Tipo di sviluppo**	
	invernale	1
	alternativo	2
	primaverile	3

* caratteri di rilevazione obbligatoria.

ALLEGATO 3

METODOLOGIA PER L'ESECUZIONE DELLA PROVA AGRONOMICA E QUALITATIVA

Numero di prove

Considerata la ridotta diffusione delle colture di *Triticum monococcum L.* e *Triticum dicoccum Schübler* il numero di prove da realizzare per una sufficiente caratterizzazione varietale deve essere di almeno 3.

Varietà testimoni

I testimoni, da limitare a due, dovranno essere scelti tra le varietà con ampia diffusione in Italia. Detti testimoni dovranno essere rivisti ogni 4 anni, con l'accortezza di mantenere per il quinto anno la varietà da sostituire, in modo da garantire alle varietà in iscrizione il confronto per un biennio con gli stessi testimoni.

Metodologia sperimentale

Per le prove agronomiche verrà utilizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con quattro repliche e parcelle di 10 m^2, seminate con seminatrici parcellari. La dose di semina per ogni varietà verrà determinata sulla base della germinabilità e del peso dei 1000 semi, in modo tale da garantire un investimento di 300 semi germinabili per m^2 per i campi del sud e delle isole e di 350 semi germinabili m^2 per i campi del centro-nord Italia. In ogni località di prova dovrà essere adottata la migliore tecnica colturale in uso nell'areale. Durante il ciclo colturale e sul seme raccolto verranno effettuati i rilievi morfologici ed agronomici previsti dal protocollo delle prove elaborato dal Centro di Coordinamento..

La resistenza al freddo, oltre che dalle prove di campo, verrà anche valutata attraverso prove di laboratorio, seguendo la metodologia descritta da Borghi et al. (1986).

Per la valutazione della resistenza alle malattie fungine, oltre all'osservazione sulle avversità presenti in campo, i nuovi genotipi verranno valutati nell'ambito delle prove epidemiologiche di laboratorio, con infezione artificiale, allo stadio di plantula, con isolati diversi di ruggini ed oidio, secondo quanto descritto da Pasquini e al. (1989).

La qualità tecnologica di ogni genotipo verrà determinata sul campione derivante dalla miscela delle quattro repliche di ogni località. Sulla granella verranno determinati: il peso ettolitrico (metodo UNI 1028) e il peso dei 1000 semi (metodo UNI 10266). Dopo la molitura verranno determinati sullo sfarinato: il contenuto proteico (metodo ufficiale D. M. 23 luglio 1994) e il contenuto di glutine (metodo ufficiale D. M. 23 luglio 1994). La valutazione della qualità tecnologica verrà pure effettuata mediante la determinazione

elettroforetica delle componenti gliadiniche e gluteniniche (Dal Belin Peruffo, 1984; Pogna et al.., 1988).

Le prove da sottoporre ad analisi qualitativa verranno scelte sulla base dei risultati agronomici conseguiti annualmente, preferendo quelle località che consentano la valutazione biennale.

Valutazione dei risultati agronomici e qualitativi

Dall'elaborazione dei dati agronomici e tecnologici si esprimerà per ogni varietà in iscrizione un giudizio agronomico e qualitativo, ivi compresa la destinazione d'uso.

Bibliografia

Borghi B., Cattaneo M., Lauro E., 1986. *La resistenza al freddo nel frumento tenero.* Sementi Elette, 32 (5): 3-8.

Dal Belin Peruffo A., Pogna N.E., Pallavicini C., Pegoraro E., Mellini F., Bianchi A., 1984. *Diagrammi elettroforetici delle gliadine e chiave di identificazione delle varietà di grano tenero iscritte nel Registro delle varietà.* Sementi Elette, 30 (4): 1-29.

Pogna N.E., Mellini F., Beretta A., Bianchi A., 1988. *Composizione in subunità gluteniniche ad alto peso molecolare (APM) delle varietà di grano tenero coltivate in Italia.* Sementi Elette, (4): 3-11.

Pasquini M., Corazza L. and Perrino P., 1989. *Evaluation of Triticum monococcum and Triticum dicoccum accessions for resistance to rusts and powdery mildew.* Phytopath. medit., 28, 195-198.

ALLEGATO 4

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali

SCHEDA VARIETALE : Triticum monococcum L.
Triticum dicoccum Schübler

Varietà:______________________________ Periodo d'esame:____________________

Uniformità morfologica:____

Distinguibilità morfologica:____

Uniformità elettroforetica:____

Resa:	1° anno:	2° anno:	Media:
varietà:	________	________	________
miglior testimone:	________	________	________
DMS $P \leq 0,05$	________	________	________

Contenuto proteico:	1° anno:	2° anno:	Media:
varietà:	________	________	________
miglior testimone:	________	________	________
DMS $P \leq 0,05$	________	________	________

Contenuto in glutine:	1° anno:	2° anno:	Media:
varietà:	________	________	________
miglior testimone:	________	________	________
DMS $P \leq 0,05$	________	________	________

Caratteristiche agronomiche: Ciclo: ________ Altezza: ________ Allettamento: ________

Peso di 1000 semi (g):__________

Resistenza al freddo (1): ________

Malattie (2):	Oidio	R. bruna
In laboratorio:	________	________
In campo:	________	________

Caratteristiche tecnologiche: Peso hl (g):__________

Sintesi finale:
____
____
____

Legenda dei simboli:
Ciclo (riferito alla media dei testimoni): P = precoce, M = medio, T = tardivo
Altezza (riferita alla media dei testimoni): B = bassa, M = media, E = elevata
Malattie/Freddo/Allettamento:
S =suscettibile, MS =moderatamente suscettibile, R =resistente, MR =moderatamente resistente, V= variabile

(1) giudizio derivante da prove di laboratorio
(2) giudizio espresso sulla base delle osservazioni effettuate nell'ambito di prove epidemiologiche

ALLEGATO 5

Costi delle prove per l'iscrizione di nuove varietà di
Tricum monococcum L. e Triticum dicoccum Schübler
(per anno e per varietà)

Prova descrittiva:	Euro	210,00
Prova agronomica:	Euro	780,00
Analisi di qualità:	Euro	630,00
Resistenza al freddo:	Euro	60,00
Resistenza alle malattie:	Euro	120,00
Elettroforesi	Euro	260,00
Coordinamento	Euro	240,00
Totale	Euro	2300,00

04A03325

DECRETO 19 marzo 2004.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di talune varietà di specie di piante ortive iscritte ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che prevede la possibilità di rinnovare l'iscrizione delle varietà nei registri nazionali per periodi determinati, qualora l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-*bis*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro sia se il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta sia se la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza, nel qual caso può stabilirsi un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alla varietà stessa, che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta dagli interessati la concessione di un periodo transitorio di commercializzazione;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 4 del dispositivo è stata richiesta la cancellazione dai registri nazionali da parte dei relativi responsabili della conservazione in purezza e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 26 febbraio 2004, ha riconosciuto nella varietà indicata nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, ed ha inoltre espresso parere favorevole alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2, 3, e 4 del dispositivo ed alla concessione, per le varietà indicate nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione della sotto riportata varietà ai registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive, avvenuta con il decreto ministeriale a fianco di essa indicato, è rinnovata fino al 31 dicembre 2013:

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*D.M. di iscrizione*	*D.M. ultimo rinnovo*
Pomodoro	002120	Polluce 88-083	31/12/1992	- -

Art. 2.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*D.M. di iscrizione*	*D.M. ultimo rinnovo*
Anguria o cocomero	002080	Tiger	31/12/1992	- -
Asparago	002137	Argo	25/02/1993	
Cetriolino	000885	Flurry	21/07/1983	21/02/1994
Fagiolo nano	002144	Bisonte Rosso	25/02/1993	- -
Fagiolo nano	002145	Borlotto Italico	25/02/1993	- -
Fagiolo nano	002199	Clio	31/12/1992	- -
Lattuga	001627	Aguilas	25/02/1993	- -
Lattuga	002092	Manor	31/12/1992	- -
Lattuga	002093	Sarah	31/12/1992	- -
Lattuga	002095	Tundra	31/12/1992	- -
Melanzana	001001	Indira	21/07/1983	21/02/1994
Melanzana	002152	L'Alguer	25/02/1993	- -
Melone	002154	Antares	25/02/1993	- -
Melone	002155	Carson	25/02/1993	- -
Melone	002156	Cortes	25/02/1993	- -
Melone	002158	Frisco	25/02/1993	- -
Melone	002100	Silver	31/12/1992	- -
Peperone	001062	Marengo	21/07/1983	21/02/1994
Peperone	002172	Quador	25/02/1993	- -
Peperone	002102	Satan	31/12/1992	- -
Pomodoro	002103	Apex	31/12/1992	- -
Pomodoro	002104	Aspion	31/12/1992	- -
Pomodoro	002105	Columbia	31/12/1992	- -
Pomodoro	002177	Esamech	25/02/1993	- -
Pomodoro	002178	Falcon	25/02/1993	- -
Pomodoro	002180	Hidalgo	25/02/1993	- -
Pomodoro	002181	Hybrix	25/02/1993	- -
Pomodoro	001201	Monterosso	21/07/1983	21/02/1994
Pomodoro	002115	Pil 88-045	31/12/1992	- -
Pomodoro	002116	Sele	31/12/1992	- -
Pomodoro	002191	Shady Lady	25/02/1993	- -
Pomodoro	002193	Super Canner	25/02/1993	- -
Pomodoro	002255	Tess	31/12/1992	- -
Pomodoro	002194	Theo	25/02/1993	- -
Zucchino	002196	Cobra	25/02/1993	- -
Zucchino	002197	Guelfo	25/02/1993	- -

Art. 3.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le varietà sotto elencate, iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2006:

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*D.M. di iscrizione*	*D.M. ultimo rinnovo*
Pomodoro	002175	Cubrix	25/02/1993	- -
Pomodoro	002118	Yak	31/12/1992	- -

Art. 4.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi su richiesta dei relativi responsabili della conservazione in purezza:

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*D.M. di iscrizione*	*D.M. ultimo rinnovo*
Melone	002154	Antares	25/02/1993	- -
Zucchino	001798	Envoy	05/10/1989	09/01/2001
Cavolfiore	000084	Igloo	20/06/1977	16/02/2000
Pomodoro	000663	Marmande VF	20/06/1977	16/02/2000
Fagiolo rampicante	000371	Piattella bianca	20/06/1977	16/02/2000
Indivia scarola	001391	Saturnia	20/06/1977	04/02/1999
Cipolla	002084	Rojo	27/10/1995	- -
Pomodoro	002297	Casa del Sol	04/03/1997	- -
Pomodoro	001871	Pelatino	21/11/1990	18/02/2002

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A03324

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2004.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2004, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del Titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai scnsi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di febbraio 2004, come segue:

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	CAMBIO	TIPO
AFGHANISTAN	Afghani	AFA	115	6007.06	Quantità di valuta per 1 euro
ALBANIA	Lek	ALL	047	132.752	Quantità di valuta per 1 euro
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	87.2945	Quantità di valuta per 1 euro
ANDORRA	Peseta Andorra	ADP	245	-	-
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	087	101.054	Quantità di valuta per 1 euro
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.41264	Quantità di valuta per 1 euro
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2.26308	Quantità di valuta per 1 euro
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	075	4.73609	Quantità di valuta per 1 euro
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3.69955	Quantità di valuta per 1 euro
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	701.727	Quantità di valuta per 1 euro
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2.26371	Quantità di valuta per 1 euro
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1.62596	Quantità di valuta per 1 euro
AUSTRIA	Scellino Austriaco	ATS	020	-	-
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	6221.17	Quantità di valuta per 1 euro
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1.26465	Quantità di valuta per 1 euro
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0.476766	Quantità di valuta per 1 euro
BANGLADESH	Taka	BDT	174	74.4349	Quantità di valuta per 1 euro
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2.51664	Quantità di valuta per 1 euro
BELGIO	Franco Belga	BEF	004	-	-
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2.52739	Quantità di valuta per 1 euro
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1.26465	Quantità di valuta per 1 euro
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	57.2369	Quantità di valuta per 1 euro
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYB	233	-	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2728.07	Quantità di valuta per 1 euro
BOLIVIA	Boliviano	BOB	074	9.9471	Quantità di valuta per 1 euro
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1.95583	Quantità di valuta per 1 euro
BOTSWANA	Pula	BWP	171	6.0656	Quantità di valuta per 1 euro
BRASILE	Real	BRL	234	3.71014	Quantità di valuta per 1 euro
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2.13178	Quantità di valuta per 1 euro
BULGARIA	Lev	BGL	045	1953.47	Quantità di valuta per 1 euro
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1.95347	Quantità di valuta per 1 euro
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1350.87	Quantità di valuta per 1 euro
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5045.93	Quantità di valuta per 1 euro
CAMERUN	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	012	1.68173	Quantità di valuta per 1 euro
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	137.783	Quantità di valuta per 1 euro
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1.0370	Quantità di valuta per 1 euro
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	32.8574	Quantità di valuta per 1 euro
CECOSLOVACCHIA	Corona cecoslovacca	CSK	006	-	-
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
CIAD	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
CILE	Peso Cileno	CLP	029	738.479	Quantità di valuta per 1 euro
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10.4712	Quantità di valuta per 1 euro
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	046	0.586011	Quantità di valuta per 1 euro
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	040	3499.51	Quantità di valuta per 1 euro
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491.967	Quantità di valuta per 1 euro
CONGO (Repubblica Democratica)	Nuovo Zaire	ZRN	227	-	-

CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	470.126	Quantità di valuta per 1 euro
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2.78222	Quantità di valuta per 1 euro
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1474.74	Quantità di valuta per 1 euro
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	077	533.582	Quantità di valuta per 1 euro
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7.63865	Quantità di valuta per 1 euro
CUBA	Peso Cubano	CUP	067	29.0868	Quantità di valuta per 1 euro
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	007	7.45112	Quantità di valuta per 1 euro
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.41264	Quantità di valuta per 1 euro
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	63.8310	Quantità di valuta per 1 euro
ECUADOR	Sucre	ECS	076	-	-
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	070	7.76501	Quantità di valuta per 1 euro
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11.0656	Quantità di valuta per 1 euro
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4.64503	Quantità di valuta per 1 euro
ERITREA	Nakfa	ERN	243	12.0773	Quantità di valuta per 1 euro
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15.6466	Quantità di valuta per 1 euro
ETIOPIA	Birr	ETB	068	10.6596	Quantità di valuta per 1 euro
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0.676898	Quantità di valuta per 1 euro
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2.12466	Quantità di valuta per 1 euro
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	066	70.9336	Quantità di valuta per 1 euro
FINLANDIA	Marco Finlandese	FIM	023	-	-
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0.845055	Quantità di valuta per 1 euro
FRANCIA	Franco Francese	FRF	005	-	-
GABON	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	36.0504	Quantità di valuta per 1 euro
GEORGIA	Lari	GEL	230	2.61905	Quantità di valuta per 1 euro
GERMANIA	Marco Tedesco	DEM	042	-	-
GERMANIA (Repub. Democratica)	Marco DDR	DDM	134	-	-
GHANA	Cedi	GHC	111	11049.4	Quantità di valuta per 1 euro
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	76.0185	Quantità di valuta per 1 euro
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	071	134.779	Quantità di valuta per 1 euro
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	044	0.676898	Quantità di valuta per 1 euro
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	083	224.752	Quantità di valuta per 1 euro
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	089	0.895364	Quantità di valuta per 1 euro
GRECIA	Dracma Greca	GRD	030	-	-
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.41264	Quantità di valuta per 1 euro
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	078	10.2398	Quantità di valuta per 1 euro
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	2525.49	Quantità di valuta per 1 euro
GUINEA BISSAU	Peso Guinea Bissau	GWP	183	-	-
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
GUINEA EQUATORIALE	Ekwele	GQE	194	-	-
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	226.371	Quantità di valuta per 1 euro
HAITI	Gourde	HTG	151	53.7316	Quantità di valuta per 1 euro
HONDURAS	Lempira	HNL	118	22.5090	Quantità di valuta per 1 euro
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9.83142	Quantità di valuta per 1 euro
INDIA	Rupia Indiana	INR	031	57.2369	Quantità di valuta per 1 euro
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	10659.1	Quantità di valuta per 1 euro
IRAN	Rial Iraniano	IRR	057	10589	Quantità di valuta per 1 euro
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	093	0.3933	Quantità di valuta per 1 euro
IRLANDA	Lira Irlandese	IEP	060	-	-
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	062	86.7150	Quantità di valuta per 1 euro
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5.63984	Quantità di valuta per 1 euro

ITALIA	Lira Italiana	ITL	018	-	-
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	YUM	214	-	-
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	175.914	Quantità di valuta per 1 euro
KENYA	Scellino Keniota	KES	022	96.4771	Quantità di valuta per 1 euro
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	53.9958	Quantità di valuta per 1 euro
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0.3722	Quantità di valuta per 1 euro
LAOS	Kip	LAK	154	9918.08	Quantità di valuta per 1 euro
LESOTHO	Loti	LSL	172	8.55549	Quantità di valuta per 1 euro
LETTONIA	Lats	LVL	219	0.669830	Quantità di valuta per 1 euro
LIBANO	Lira Libanese	LBP	032	1914.67	Quantità di valuta per 1 euro
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	67.0262	Quantità di valuta per 1 euro
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	069	1.69968	Quantità di valuta per 1 euro
LITUANIA	Litas	LTL	221	3.45322	Quantità di valuta per 1 euro
LUSSEMBURGO	Franco Lussemburgo	LUF	056	-	-
MACAO	Pataca	MOP	156	10.1263	Quantità di valuta per 1 euro
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61.3868	Quantità di valuta per 1 euro
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	7404.44	Quantità di valuta per 1 euro
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	133.169	Quantità di valuta per 1 euro
MALAYSIA	Ringgit	MYR	055	4.80509	Quantità di valuta per 1 euro
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	16.1242	Quantità di valuta per 1 euro
MALI	Franco Mali	MLF	159	-	-
MALI	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
MALTA	Lira Maltese	MTL	033	0.428415	Quantità di valuta per 1 euro
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	084	11.0578	Quantità di valuta per 1 euro
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	323.577	Quantità di valuta per 1 euro
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	32.6825	Quantità di valuta per 1 euro
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	13.9443	Quantità di valuta per 1 euro
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	15.9643	Quantità di valuta per 1 euro
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1454.08	Quantità di valuta per 1 euro
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	29080	Quantità di valuta per 1 euro
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8.11902	Quantità di valuta per 1 euro
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	8.55549	Quantità di valuta per 1 euro
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	92.3191	Quantità di valuta per 1 euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	19.6638	Quantità di valuta per 1 euro
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
NIGERIA	Naira	NGN	081	171.932	Quantità di valuta per 1 euro
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	008	8.77515	Quantità di valuta per 1 euro
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1.82618	Quantità di valuta per 1 euro
OLANDA	Fiorino Olandese	NLG	014	-	-
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0.486884	Quantità di valuta per 1 euro
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	026	72.4205	Quantità di valuta per 1 euro
PANAMA	Balboa	PAB	162	1.26465	Quantità di valuta per 1 euro
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	4.10596	Quantità di valuta per 1 euro
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7642.01	Quantità di valuta per 1 euro
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4.40557	Quantità di valuta per 1 euro
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119.252	Quantità di valuta per 1 euro
POLONIA	Zloty	PLN	237	4.8569	Quantità di valuta per 1 euro
PORTOGALLO	Escudo Portoghese	PTE	013	-	-
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4.6033	Quantità di valuta per 1 euro
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	002	0.676898	Quantità di valuta per 1 euro
ROMANIA	Leu	ROL	131	40562.5	Quantità di valuta per 1 euro
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	36.0446	Quantità di valuta per 1 euro
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	707.796	Quantità di valuta per 1 euro
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9.63026	Quantità di valuta per 1 euro

SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3.4655	Quantità di valuta per 1 euro
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0.676898	Quantità di valuta per 1 euro
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	11002.4	Quantità di valuta per 1 euro
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	70.9254	Quantità di valuta per 1 euro
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6.55086	Quantità di valuta per 1 euro
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	2971.91	Quantità di valuta per 1 euro
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2.13232	Quantità di valuta per 1 euro
SIRIA	Lira Siriana	SYP	036	63.1749	Quantità di valuta per 1 euro
SISTEMA MONETARIO EUROPEO	Ecu	ECU	197	-	-
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	40.5508	Quantità di valuta per 1 euro
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	237.512	Quantità di valuta per 1 euro
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	065	3313.37	Quantità di valuta per 1 euro
SPAGNA	Peseta Spagnola	ESP	024	-	-
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	058	124.612	Quantità di valuta per 1 euro
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.41264	Quantità di valuta per 1 euro
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.41264	Quantità di valuta per 1 euro
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.41264	Quantità di valuta per 1 euro
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	001	1.26465	Quantità di valuta per 1 euro
SUD AFRICA	Rand	ZAR	082	8.55549	Quantità di valuta per 1 euro
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	079	328.554	Quantità di valuta per 1 euro
SURINAME	Fiorino Suriname	SRG	150	3180.58	Quantità di valuta per 1 euro
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	009	9.17634	Quantità di valuta per 1 euro
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	003	1.57344	Quantità di valuta per 1 euro
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	8.55549	Quantità di valuta per 1 euro
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	TJR	239	-	-
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3.89637	Quantità di valuta per 1 euro
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	41.9413	Quantità di valuta per 1 euro
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1379.94	Quantità di valuta per 1 euro
THAILANDIA	Baht	THB	073	49.4147	Quantità di valuta per 1 euro
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2.49577	Quantità di valuta per 1 euro
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7.7906	Quantità di valuta per 1 euro
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	080	1.53316	Quantità di valuta per 1 euro
TURCHIA	Lira Turca	TRL	010	1682658	Quantità di valuta per 1 euro
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6510.39	Quantità di valuta per 1 euro
U.R.S.S. (Cambi di mercato)	Rublo	SUR	991	-	-
U.R.S.S. (Cambi ufficiali)	Rublo	SUR	064	-	-
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6.74462	Quantità di valuta per 1 euro
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2346.07	Quantità di valuta per 1 euro
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	263.145	Quantità di valuta per 1 euro
UNIONE MONETARIA EUROPEA	Euro	EUR	242	1	Quantità di valuta per 1 euro
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	053	36.8232	Quantità di valuta per 1 euro
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1242.90	Quantità di valuta per 1 euro
VANUATU	Vatu	VUV	208	138.562	Quantità di valuta per 1 euro
VENEZUELA	Bolivar	VEB	035	2261.10	Quantità di valuta per 1 euro
VIETNAM	Dong	VND	145	19885.7	Quantità di valuta per 1 euro
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	227.892	Quantità di valuta per 1 euro
YEMEN DEL NORD	RIAL	YER	992	-	-
YEMEN DEL SUD	Dinaro Yemen	YDD	128	-	-
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5945.69	Quantità di valuta per 1 euro
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	051	2985.97	Quantità di valuta per 1 euro

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il direttore centrale: BUSA

04A03245

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 16 giugno 2003.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 21562).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 351/2001 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del Demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del Demanio;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio;

Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del Demanio in cui sono individuati ulteriori beni immobili di proprietà dello Stato;

Ritenuto che il valore indicato nel sopraccitato elenco si riferisce al valore di inventario degli immobili aggiornato alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 351/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato e appartengono al patrimonio e al demanio i beni immobili individuati nell'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi alla ricognizione di altri beni immobili di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2003

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*

ELENCO EX CARCERI

	Filiale	Cod. Fabbricato	Comune	Denominazione	Indirizzo	Valore Stimato	Catasto	Foglio	Particella	Sub
1	ALESSANDRIA	ALD001101	CASALE MONFERRATO	EX CARCERI GIUDIZIARIE	VIA LEARDI CIV. 15	742.148,56	F	36	1791-1792	
2	ALESSANDRIA	ALD001501	NOVI LIGURE	EX CARCERI GIUDIZIARIE	PIAZZA XXVIII OTTOBRE N 2	593.925,43	F	32	387	1
3	ALESSANDRIA	CNB004401	MONDOVI'	CARCERI GIUDIZIARIE	FRAZIONE PIAZZA - VIA DELLE SCUOLE N. 46.	343.279	F	93	45-6	
4	BERGAMO	BGB001301	CLUSONE	OLIM BUSCA	VIA BERNARDINO BALDI	683.479,06	F	37	563	1
4	BERGAMO						F	37	563	2
4	BERGAMO						F	37	563	3
4	BERGAMO						F	37	577	1
4	BERGAMO						F	37	577	2
4	BERGAMO						T	9	565	
5	BOLOGNA	FEB008401	FERRARA	CASA CIRCONDARIALE (GIA' CARCERE GIUDIZIARIO)	VIA PIANGIPANE N. 81	3.933.141,04	F	380	71-72-189	
6	LATINA	FRB083401	FROSINONE	CASA CIRCONDARIALE DI FROSINONE	P.ZZA RISORGIMENTO	1.259.122	F	M.U	2289	
7	MATERA	PZB016201	AVIGLIANO	ISTITUTO DI RIEDUCAZIONE MINORENNI	CALVARIO	3.393.581,99	F	81	50	1
7	MATERA						F	81	50	2
7	MATERA						F	81	50	3
7	MATERA						T	81	49	
7	MATERA						T	81	50	
7	MATERA						T	81	83	
7	MATERA						T	81	109	
7	MATERA						T	81	110	
7	MATERA						T	81	113	
7	MATERA						T	81	115	

ELENCO EX CARCERI

	Filiale	Cod. Fabbricato	Comune	Denominazione	Indirizzo	Valore Stimato	Catasto	Foglio	Particella	Sub
7	MATERA						T	81	241	
7	MATERA						T	81	242	
7	MATERA						T	81	243	
8	ROMA	RMB028301	VELLETRI	CARCERI GIUDIZIARIE	VIA CASTELLO 34	2.324.056,00	T	MU - 500	852	
9	TORINO	TOB021101	PINEROLO	CARCERI GIUDIZIARIE	PIAZZA FONTANA 2	1.417.392,41	F	52	206	3
9	TORINO						F	52	208	
10	TORINO	TOB014601	SUSA	CARCERE MANDAMENTALE DI SUSA	VIA AL CASTELLO 8	435.000,00	F	4	256	1
10	TORINO						F	4	256	2
11	VERONA	VRD007901	VERONA	CASERMA MASTINO DELLA SCALA GIA' CAMPONE	VIA DEL FANTE	D.S.A.	F	A/18	116	1-2-3-4-5

04A03136

UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA DI VARESE

DECRETO RETTORALE 15 marzo 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Viste le leggi sull'istruzione universitaria ed in particolare la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale n. 3577 dell'11 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2002, con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Università degli studi dell'Insubria;

Vista la deliberazione del Senato accademico del 29 ottobre 2003 con la quale sono state approvate delle modifiche allo Statuto di Ateneo;

Visto il decreto MIUR del 22 dicembre 2003 con il quale sono state formulate osservazioni alle modifiche di Statuto deliberate dal Senato accademico, ed in particolare è stato suggerito di cassare, all'art. 13 comma II, disciplinante la composizione del Consiglio di amministrazione, l'inciso «I rappresentanti di tali enti e persone hanno diritto di voto in ordine alle deliberazioni aventi ad oggetto l'impiego dei contributi versati» e l'inciso «con voto esclusivamente consultivo»;

Vista la deliberazione del Senato accademico del 9 febbraio 2004, con la quale è stata riconfermata la formulazione dell'art. 13, comma II dello Statuto, così come approvata nella seduta del 29 ottobre 2003;

Visti gli articoli 6 e 111 dello Statuto di Ateneo;

Decreta:

1. Allo Statuto dell'Università degli studi dell'Insubria sono apportate le seguenti modifiche:

sono sostituiti gli articoli riportati nell'Allegato A «Articoli modificati»;

sono eliminati gli articoli riportati nell'Allegato B «Articoli cassati».

2. Gli Allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

3. Le modifiche allo Statuto di Ateneo entreranno in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 15 marzo 2004

Il rettore: DIONIGI

ALLEGATO *A)* ARTICOLI MODIFICATI

TITOLO SECONDO - ORGANI DI ATENEO

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

Sezione I - Rettore

Art. 7.

Elezione

1. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo ed è nominato dal Ministro. Dura in carica quattro anni accademici e può essere rieletto consecutivamente due sole volte.

2. L'elettorato attivo è costituito dai professori di prima e seconda fascia in ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nei Consigli di facoltà, dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di dipartimento e nelle altre strutture per le quali lo Statuto preveda rappresentanze di dette categorie.

3. L'elezione del Rettore per il quadriennio accademico successivo si svolge nel periodo tra il 1 e il 31 luglio. L'elezione è indetta dal decano del corpo accademico che disciplina le procedure per la presentazione delle candidature nel corso del mese di maggio precedente all'elezione.

4. Secondo le modalità disposte dal decano del corpo accademico, nel corso del mese di maggio antecedente l'elezione vengono rese pubbliche le candidature alla carica di Rettore, i connessi programmi e l'indicazione della persona che il candidato si impegna a designare quale Rettore Vicario. Le candidature devono essere presentate da almeno dieci elettori per sede.

5. Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto se consegue la maggioranza assoluta dei voti. La votazione è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto, ove sia compreso almeno un quarto degli elettori di ciascuna sede. Le votazioni dovranno svolgersi in giorni non consecutivi entro il mese di luglio.

6. Qualora non si consegua l'elezione dopo tre votazioni, anche nel caso di elezioni non valide per difetto del numero dei votanti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in subordine, con maggior anzianità anagrafica.

7. In caso di anticipata cessazione del mandato o di non accettazione dell'elezione, il decano del corpo accademico indice nuove elezioni nel termine di trenta giorni dalla data della cessazione o mancata accettazione. In caso di vacanza della carica, le funzioni del Rettore sono svolte dal Rettore Vicario.

8. Il Rettore, d'intesa con il Rettore Vicario, può nominare uno o più Prorettori.

Sezione II - Rettore vicario

Art. 8.

Nomina

1. Il Rettore vicario è nominato dal rettore sulla base dell'indicazione fornita all'atto della presentazione della propria candidatura. Cessa dalle sue funzioni con l'entrata in carica del Rettore, a seguito di successive elezioni, e può essere confermato consecutivamente per due sole volte. Il Rettore vicario ha sede in Como.

Art. 9.

Funzioni

1. Il Rettore vicario rappresenta il Rettore nella sede di Como, e rappresenta l'Ateneo in caso di assenza o impedimento del Rettore.

2. Il Rettore vicario svolge, per delega del Rettore, le seguenti funzioni:

a) funzione di vigilanza;

b) funzione di coordinamento;

c) cura l'attuazione delle delibere per quanto di competenza;

d) stipula contratti, accordi, convenzioni riguardanti la sede di competenza.

3. Il Rettore Vicario può formulare proposte riguardanti la sede di Como da sottoporre al Consiglio di amministrazione o al Senato accademico secondo le rispettive competenze.

Sezione III - Senato accademico

Art. 10.

Composizione

1. Il Senato accademico è composto:

a) dal Rettore;

b) dal Rettore vicario;

c) dal Direttore amministrativo;

d) dai Presidi di facoltà;

e) da un professore di prima fascia, da uno di seconda fascia e da un ricercatore, per ognuna delle aree scientifico-disciplinari individuate dal Regolamento generale di ateneo in numero non superiore a cinque;

f) da un Direttore di dipartimento della sede di Varese e da uno della sede di Como, ciascuno eletto dall'insieme di Direttori di dipartimento della rispettiva sede;

g) da 4 rappresentanti del personale tecnico amministrativo in ragione di 2 per sede;

h) da 4 rappresentanti degli studenti in ragione di 2 per sede.

Art. 11.

Funzioni

1. Il Senato accademico:

a) determina, sentito il Consiglio di amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e delle valutazioni del Nucleo di valutazione interna, e definisce le conseguenti priorità;

b) assume ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, e ne verifica l'attuazione e i risultati avvalendosi delle indicazioni del Nucleo di valutazione interna;

c) esprime parere sul bilancio di previsione e sul piano edilizio;

d) definisce priorità e criteri in ordine alla ripartizione delle risorse per il funzionamento e lo sviluppo, ivi comprese quelle utilizzabili per il reclutamento del personale, tra le sedi e tra le strutture didattiche, di ricerca, di servizio, nonché per l'amministrazione centrale, anche formulando parametri minimi obbligatori per il loro impiego;

e) delibera, sentito il Consiglio di amministrazione, l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche nonché di centri interuniversitari;

f) delibera la costituzione e la soppressione di Corsi di studio;

g) approva le modifiche allo Statuto;

h) approva i Regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche e scientifiche, ad esclusione di quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione, sui quali esprime parere;

i) può rinviare motivatamente, per il riesame, le delibere in materia di didattica e di ricerca delle strutture al fine di assicurare il coordinamento delle attività;

j) dirime eventuali conflitti fra le strutture dell'Università;

k) approva convenzioni e contratti attinenti l'organizzazione e il funzionamento della didattica e della ricerca;

l) esprime parere sull'ammontare della contribuzione degli studenti;

m) nel rispetto delle norme vigenti, può stabilire annualmente il numero degli iscritti a ciascun corso, su proposta della struttura didattica interessata, in relazione alle risorse disponibili e tenuto conto dei prevedibili sbocchi occupazionali;

n) designa il Collegio dei Revisori dei conti;

o) designa i componenti del Nucleo di valutazione;

p) elegge al suo interno la Commissione di ateneo per la ricerca scientifica per le questioni attinenti l'organizzazione ed il finanziamento della ricerca con il compito di formulare proposte e svolgere attività istruttoria

nelle materie di sua competenza; può eleggere al suo interno altre commissioni con competenze consultive ed istruttorie;

q) esercita le competenze non affidate dallo Statuto ad altri organi dell'Ateneo.

Sezione IV - Consiglio di amministrazione

Art. 13.

Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal Rettore;

b) dal Rettore vicario;

c) dal Direttore amministrativo;

d) dal Vice direttore amministrativo;

e) da sei rappresentanti dei docenti, in ragione di uno per sede e per ciascuna categoria (prima fascia, seconda fascia, ricercatori);

f) da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo, in ragione di uno per sede;

g) da due rappresentanti degli studenti, in ragione di uno per sede;

h) da sei rappresentanti in ragione di uno per ognuno dei seguenti Enti pubblici: Provincia di Varese, Provincia di Como, Comune di Varese, Comune di Como, C.C.I.A.A. di Varese, C.C.I.A.A. di Como. Tempi, modi e durata di nomina dei rappresentanti verranno definiti nell'ambito di un Accordo di Programma promosso dall'Università dell'Insubria e da stipulare, anche separatamente, con i singoli Enti, che riguarderà anche lo sviluppo dei rapporti tra l'Ateneo e le collettività locali con particolare riguardo alle prospettive di sviluppo dell'Ateneo, all'attività formativa e di ricerca svolta dallo stesso e alle questioni che investono i rapporti tra Università e territorio.

2. Possono inoltre fare parte del Consiglio di amministrazione, con voto esclusivamente consultivo, i rappresentanti di Enti pubblici e privati e le persone fisiche che concorrano al finanziamento dell'Università versando un contributo annuo non inferiore all'importo minimo determinato d'intesa tra il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, I rappresentanti di tali Enti e persone hanno diritto di voto in ordine alle deliberazioni aventi ad oggetto l'impiego dei contributi versati. La presenza dei rappresentanti di soggetti finanziatori non è considerata ai fini del calcolo della validità delle riunioni e delle deliberazioni. Il Senato accademico determina il numero massimo dei soggetti finanziatori che possono designare loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione.

3. I membri non elettivi del Consiglio di amministrazione, di cui al secondo comma, non possono essere dipendenti dell'Università.

Art. 14.

Modalità di votazione

1. Il Consiglio di amministrazione adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti. La seduta è valida in presenza della maggioranza dei componenti dell'organo.

Art. 15.

Funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera il bilancio di previsione, di cui è parte integrante il piano edilizio, nel rispetto dei piani pluriennali di sviluppo e delle priorità di cui all'art. 11 lettera *a)*, valutato motivatamente il parere del Senato accademico;

b) delibera le variazioni al bilancio e adotta il conto consuntivo;

c) approva per quanto di competenza le convenzioni e i contratti che interessano l'Ateneo;

d) approva il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e gli altri Regolamenti di competenza;

e) delibera in materia di assunzione del Direttore amministrativo, su proposta del Rettore, ed attribuisce l'incarico di Vice direttore amministrativo, su proposta del Direttore amministrativo di concerto con il Rettore vicario;

f) stabilisce obiettivi relativi all'attività amministrativa e di gestione e ne verifica il raggiungimento;

g) determina su proposta del direttore amministrativo l'organico del personale tecnico e amministrativo per le esigenze generali di funzionamento dell'amministrazione;

h) delibera l'istituzione e la disattivazione di strutture e centri di servizio, di concerto con il Senato accademico per quanto di sua competenza;

i) delibera i contributi a carico degli studenti, sentito il Senato accademico;

j) delibera l'ammontare dell'indennità di funzione dovuta al Rettore e al Rettore vicario, le indennità al personale che svolge funzioni istituzionali o assume specifiche responsabilità, il compenso degli esperti che fanno parte del Consiglio stesso, quello dei componenti del Collegio dei revisori e del Nucleo di valutazione e, per quanto di competenza, il compenso di coloro che svolgono attività per conto dell'Ateneo;

k) delibera sulle convenzioni e i contratti che riguardano le strutture didattiche, scientifiche e di servizio che non rientrano tra le funzioni di competenza del Senato accademico;

l) delibera sull'assegnazione degli spazi, in coerenza con i programmi di sviluppo;

m) autorizza le spese deliberate dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio delle sedi, nonché dall'Amministrazione centrale, per quanto di competenza.

Art. 16.

Giunta

1. La Giunta del Consiglio di amministrazione è costituita dal Rettore, che la presiede, dal Rettore vicario, dal Direttore amministrativo e dal Vice direttore amministrativo.

2. La Giunta svolge attività istruttoria in merito alle deliberazioni da sottoporre al Consiglio.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare alla Giunta, anche in via permanente, funzioni o singoli atti di propria competenza. Non possono essere delegate l'approvazione del bilancio e dei Regolamenti, le deliberazioni concernenti il direttore amministrativo e il vice direttore amministrativo, la determinazione dell'organico e l'attivazione e disattivazione di strutture.

4. La deliberazione del Consiglio di amministrazione avente ad oggetto delega di funzioni alla giunta è approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

CAPO II - ALTRI ORGANI DI ATENEO

Sezione II - Consiglio dei direttori di dipartimento

Art. 21.

Composizione e funzioni

1. Il Consiglio dei direttori di dipartimento è organo centrale di Ateneo. Ne fanno parte i direttori di dipartimento dell'Ateneo.

2. Il Consiglio dei direttori di dipartimento ha funzioni di coordinamento, consultive e propositive con riferimento alle questioni che interessano l'attività e le competenze dei Dipartimenti, nei casi previsti dalla normativa vigente o a richiesta degli altri organi dell'Ateneo.

Art. 22.

Coordinatore

1. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un coordinatore. Il coordinatore convoca e presiede le riunioni, cura l'attuazione delle delibere. Il coordinatore resta in carica per la durata di un triennio.

TITOLO TERZO
STRUTTURE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE

CAPO I - FACOLTÀ

Art. 27.

Finalità e funzioni

1. La Facoltà è sede istituzionale dell'attività didattica.

2. Delibera sull'impiego delle risorse destinate alla didattica e delle altre risorse eventualmente assegnate, anche per il reclutamento di personale docente, amministrativo e tecnico di ruolo e non di ruolo, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo, e assicura la loro più efficiente utilizzazione. Può destinare risorse ai Dipartimenti a fronte di attività didattiche a questi delegate.

3. Utilizza le risorse sulla base di piani preventivi e di obiettivi comunicati all'Amministrazione, controllando periodicamente i risultati raggiunti.

4. Alla facoltà afferiscono i Corsi di laurea e gli altri Corsi di studio attivabili a norma di Regolamento didattico di ateneo.

5. Qualora un Corso di studio sia attivato con il concorso di più facoltà, il provvedimento istitutivo indica a quale afferisca, oppure come sia costituito il Consiglio di corso o il Comitato responsabile, e quali competenze proprie del Consiglio di facoltà siano ad esso delegate. Lo stesso provvedimento determina i criteri per la valutazione del contributo delle facoltà, ai fini della ripartizione delle risorse.

6. La facoltà è unità di spesa; con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su motivata richiesta del Consiglio di facoltà, deliberata a maggioranza assoluta dei componenti, può esserle attribuita la qualifica di unità di gestione, ove ricorrano i presupposti organizzativi ed i requisiti previsti da apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Sezione I - Organi e competenze

Art. 28.

Organi

1. Sono organi della facoltà il Preside ed il Consiglio di facoltà. Il regolamento di facoltà può prevedere l'istituzione di Consigli di corso di studio, anche riunendo più corsi affini. In caso di mancata costituzione di questi organi il regolamento dovrà prevedere in loro luogo la designazione di un responsabile ed eventualmente di un comitato, con specifiche attribuzioni.

2. Il regolamento di facoltà può prevedere la costituzione di una Giunta di facoltà e di commissioni.

3. Nella facoltà di medicina e chirurgia è costituito il Collegio dei clinici.

Art. 29.

Preside

1. Il Preside rappresenta la facoltà.

2. Il Preside:

a) convoca e presiede il Consiglio di facoltà e la Giunta, ove costituita;

b) cura l'esecuzione delle delibere;

c) vigila sullo svolgimento delle attività didattiche;

d) vigila sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti;

e) nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali in conformità al Regolamento didattico di ateneo.

3. Il Preside può designare un Preside vicario, scelto tra i professori di prima fascia, che ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento ed è nominato con decreto del Rettore.

4. In caso straordinario di necessità e urgenza il Preside assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di facoltà e della Giunta di facoltà, ove costituita, da sottoporre alla ratifica dell'organo competente, nella prima adunanza utile successiva.

Art. 30.

Elezione del Preside

1. Il Preside è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dal Consiglio di facoltà, nella composizione plenaria, ed è nominato con decreto del Rettore.

2. Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente due sole volte

3. L'elezione del preside ha luogo in prima convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto e nelle convocazioni successive, a non meno di tre giorni dalla prima, a maggioranza dei presenti purché il Consiglio sia validamente costituito. Sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive può essere previsto lo svolgimento di più votazioni.

4. Le sedute del Consiglio di facoltà per l'elezione del preside sono convocate dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo.

Art. 38.

Presidente del Consiglio di corso

1. Il Presidente è un professore di ruolo, eletto con le stesse modalità del Preside di facoltà, in quanto applicabili, e nominato con decreto del Rettore. Per i Consigli di Corso di Laurea l'elettorato passivo è limitato ai professori di prima fascia. Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente due sole volte.

2. Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni;

c) coadiuva il Preside nella vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti;

d) nomina, per delega del Preside, le commissioni degli esami di profitto.

3. Il Presidente può designare un Presidente vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di designazione del Presidente vicario o in caso di suo impedimento, i compiti relativi sono svolti dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo.

CAPO II - DIPARTIMENTI

Art. 44.

Direttore

1. Il direttore rappresenta il dipartimento.

2. Il direttore:

a) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;

b) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento;

c) promuove e coordina le attività del dipartimento;

d) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;

3. Il direttore è eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno, e nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia tra i professori di seconda fascia di ruolo a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive.

4. Le sedute del Consiglio di dipartimento per l'elezione del direttore sono convocate dal professore di prima fascia più anziano in ruolo. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto, senza tener conto dei professori fuori ruolo assenti.

5. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente due sole volte nel medesimo dipartimento.

6. Il direttore designa un vice direttore, scelto tra i professori del dipartimento, che ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento ed è nominato con decreto del rettore.

7. In caso straordinario di necessità ed urgenza il direttore assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di dipartimento e della giunta, ove costituita, da sottoporre alla ratifica dell'organo competente nella prima adunanza utile successiva.

TITOLO QUARTO
CENTRI DI SERVIZIO E DI RICERCA

CAPO II - CENTRI DI RICERCA

Art. 62.

Istituzione e soppressione

1. La costituzione dei Centri di ricerca ha luogo con deliberazione del Senato Accademico su proposta di uno o più ricercatori, previo parere dei rispettivi Dipartimenti di afferenza, sentito il Consiglio di amministrazione per quanto di competenza. L'atto istitutivo stabilisce l'afferenza del Centro a un dipartimento.

2. La soppressione ha luogo su proposta degli afferenti al Centro, approvata a maggioranza, o su proposta del Dipartimento di afferenza.

TITOLO QUINTO - ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO

Capo I - Principi generali

Art. 73.

Esercizio della capacità giuridica di diritto privato

1. Nell'esercizio della propria capacità giuridica di diritto privato l'Università può in particolare:

a) ricorrere al patrocinio di professionisti per cause attinenti la propria attività, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione;

b) utilizzare i propri marchi in modo diretto o concederne a terzi licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonché acquisire o concedere spazi pubblicitari;

c) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi e società di capitali, sia in Italia che all'estero, per il conseguimento e la promozione dei propri fini istituzionali;

d) effettuare investimenti immobiliari e mobiliari;

e) effettuare transazioni, costituire cauzioni e garanzie;

f) effettuare con il proprio personale e/o le proprie strutture, acquisendo, ove necessario, prestazioni d'opera, attività di progettazione, consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale per conto di enti e di privati, nonché per le proprie esigenze;

g) attribuire incarichi retribuiti sia a personale interno che esterno per lo svolgimento di attività formative, a carico dei finanziamenti versati dai partecipanti o acquisiti da terzi.

2. Le modalità di esercizio delle attività di cui alle lettere precedenti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

CAPO II - DIRIGENZA

Art. 77.

Uffici e funzioni dirigenziali

1. Gli uffici dell'Amministrazione centrale e dei Centri di servizi dell'Ateneo che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali o equiparate a quelle dirigenziali sono individuati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente su proposta del Direttore amministrativo o del Rettore. Il ruolo di Dirigente si articola nella prima e seconda fascia. Alla Direzione amministrativa è preposto un Dirigente di prima fascia. Agli altri uffici dirigenziali un Dirigente di seconda fascia del ruolo amministrativo o tecnico.

2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore o del Direttore amministrativo, nel limite del 50% dei posti di dirigente istituiti, può assegnare temporaneamente le funzioni di dirigente a personale dell'Università in possesso di adeguata qualifica funzionale o a personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione o nel settore privato.

3. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore amministrativo per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

CAPO III - INDENNITÀ DI FUNZIONE E COMPENSI

Art. 80.

Indennità e compensi

1. Il Consiglio di amministrazione determina la misura dell'indennità dovuta per lo svolgimento delle funzioni di Rettore e del Rettore Vicario.

2. Il Consiglio di amministrazione determina altresì, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità:

a) la misura di eventuali indennità, coperture assicurative e patrocinio legale relative alla partecipazione agli organi centrali di governo dell'Ateneo e all'espletamento di funzioni istituzionali previste dallo Statuto;

b) la misura di eventuali compensi ed indennità per attività svolte in commissioni e in altri organismi costituiti dagli organi centrali di governo dell'Ateneo o per delega rettorale;

c) nel rispetto della normativa vigente, il trattamento economico accessorio, correlato sia alle funzioni svolte che al raggiungimento dei risultati, del Direttore amministrativo, del vice Direttore amministrativo, dei Dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate.

3. Al personale universitario che partecipa ad organi di altri Enti, su designazione dell'Università o in rappresentanza della stessa, può essere riconosciuto dai predetti Enti, ed a loro carico, nel rispetto della normativa vigente, un compenso o un'indennità per l'attività svolta.

CAPO IV - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 82.

Diritti sui risultati delle ricerche

1. L'attribuzione del diritto a conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, anche in collaborazione con altri enti o per conto di terzi, utilizzando strutture e/o mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata in via generale dalle vigenti norme di legge, nonché da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione.

CAPO VI - COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art. 87.

Composizione

1. La Commissione di disciplina è composta dal Rettore o da un suo delegato che la presiede e da due componenti da lui designati. È integrata con un componente, designato dal Rettore tra i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, quando l'azione disciplinare riguarda uno studente.

TITOLO SESTO - AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 92.

Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento generale di Ateneo reca, tra l'altro, le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo ed alle modalità di elezione degli organi, ove non specificate dal presente Statuto.

2. Esso è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato accademico e sentito il Consiglio di Amministrazione per le materie di competenza, ed espletate le procedure previste dalla vigente normativa.

Art. 97.

Regolamenti dei Centri di ricerca e dei Centri di servizi di Ateneo

1. I Regolamenti dei Centri di ricerca e dei Centri di servizi recano norme sulla loro istituzione, organizzazione e funzionamento. I Centri speciali sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. I Regolamenti sono emanati dal Rettore, previa approvazione del senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

TITOLO SETTIMO - NORME CONCLUSIVE

Capo I - Norme comuni e finali

Art. 102.

Elezioni

1. Nelle elezioni, salvo diversa disposizione di legge o statutaria, il voto è limitato ad un terzo dei nominativi da designare.

2. Gli organi si intendono validamente costituiti anche in caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze.

3. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze spetta agli studenti immatricolati per la prima volta da un numero di anni non superiore alla durata del corso cui sono iscritti, più uno. L'elettorato attivo è attribuito agli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea specialistica, di diploma, di dottorato e alle scuole di specializzazione.

Art. 103.

Durata dei mandati

1. I componenti elettivi degli organi dell'Università, ove non diversamente disposto dallo statuto, restano in carica tre anni, e sono immediatamente rieleggibili per due soli mandati, salva diversa disposizione di legge. Una ulteriore rielezione può avvenire soltanto trascorso un periodo di tempo pari alla durata di un intero mandato. Gli studenti eletti negli organi dell'Università restano in carica due anni.

2. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione. Nell'ambito degli organi collegiali le sostituzioni prima della scadenza naturale hanno efficacia fino alla successiva elezione dei componenti dell'organo.

3. In caso di elezione ad una carica accademica prima della scadenza naturale, ai fini della durata del mandato il periodo tra la nomina e la fine dell'anno accademico si computa solo se superiore ai sei mesi, e in tal caso come anno intero.

Art. 106.

Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica statutaria sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico.

2. Sulle proposte di modifiche statutarie deliberate da strutture didattiche e scientifiche o sottoscritte da almeno trenta dipendenti dell'Ateneo che godano dell'elettorato attivo per l'elezione del Rettore, il Senato accademico deve pronunciarsi entro centoventi giorni.

CAPO II - NORME TRANSITORIE

Art. 107.

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo statuto dell'Università dell'Insubria e le relative modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto rettorale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche degli articoli 7, quarto e ottavo comma, 8, 9, 10, lettera *c)*, 13 lettera *b)* e 17, primo comma, riguardanti la figura del pro-rettore, entreranno in vigore al termine del mandato del Rettore in carica.

ALLEGATO *B* - Articoli cassati

Ex art. 16: Funzione delle sezioni (Titolo II - Organi di Ateneo/Capo I - Organi di Governo/Sezione IV - Consiglio di amministrazione);

Ex art. 18: Composizione (Titolo II - Organi di Ateneo/Capo II - Altri organi di Ateneo/Sezione I - Consulta Università territorio);

Ex art. 19: Funzioni (Titolo II - Organi di Ateneo/Capo II - Altri organi di Ateneo/Sezione I - Consulta Università territorio);

Ex art. 24: commissione di Ateneo per la ricerca scientifica (Titolo II - Organi di Ateneo/Capo II - Altri organi di Ateneo/Sezione III - Commissione di Ateneo per la ricerca scientifica).

04A03187

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 9 marzo 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la proposta dì modifica dell'art. 11, comma 3, dello statuto approvata dal senato accademico nella seduta del 6 ottobre 2003;

Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 67 dello statuto e conclusasi con la delibera del senato accademico del 12 gennaio 2004;

Vista la nota del 22 gennaio 2004, prot. n. 3535, con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, veniva trasmessa al M.I.U.R. la suddetta proposta di modfica di statuto approvata dal senato accademico;

Vista la nota ministeriale del 1º marzo 2004, prot. n. 200, con la quale il M.I.U.R. comunicava di non avere osservazioni da formulare in merito alla proposta di modifica dell'art. 11, comma 3, dello statuto;

Ravvisata la necessità di procedere alla modifica dello statuto di ateneo sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento, all'art. 11, comma 3, dello statuto, dopo il termine «funzionali», è aggiunto il seguente periodo: «L'Università favorisce le politiche di integrazione degli studenti con disabilità.».

Art. 2.

1. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 9 marzo 2004

Il rettore: TOSI

04A03185

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, firmato a Roma il 21 marzo 2002.

Il giorno 19 gennaio 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, firmato a Roma il 21 marzo 2002, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 24 ottobre 2003, n. 299, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre.

In conformità all'art. 11, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 19 gennaio 2004.

04A03127

Soppressione del vice Consolato onorario ed istituzione di un consolato onorario in Lattakia (Siria)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice Consolato onorario in Lattakia (Siria) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Lattakia (Siria) un Consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Damasco con la seguente circoscrizione territoriale: distretti di Lattakia e Tartous.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A03128

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Tampere (Finlandia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Roberto Castagno, vice Console onorario in Tampere (Finlandia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

6. Autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge, con esclusione di quelle a carattere notarile;

7. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa al rilascio dei visti;

8. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

9. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

10. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

11. Assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Helsinki;

12. Compiti sussidari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki;

13. Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A03129

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Lovanio (Belgio)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Fabrizio Di Gianni, Console onorario in Lovanio (Belgio), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Bruxelles degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili;

2. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Bruxelles degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3. Emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informare tempestivamente l'Ufficio consolare);

4. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

5. Autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

6. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Bruxelles della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

7. Rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ufficio consolare d'Italia in Bruxelles;

8. Ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Bruxelles competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

9. Assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia in Bruxelles;

10. Notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente, e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Bruxelles;

11. Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A3130

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario a Phuket (Thailandia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Francesco Cavaliere, vice Console onorario a Phuket (Thailandia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a Bangkok degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a Bangkok delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a Bangkok dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a Bangkok degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a Bangkok della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

6. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia a Bangkok delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

7. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a Bangkok competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

8. Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9. Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A03131

Istituzione del Consolato onorario in Plovdiv (Bulgaria)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Plovdiv (Bulgaria) un Consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Sofia con la seguente circoscrizione territoriale: Plovdiv e Stara Zagora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A03132

Istituzione del vice Consolato onorario in Kourou (Guyana francese)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Kourou (Guyana francese) un vice Consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia a Parigi (Francia) con la seguente circoscrizione territoriale: Guyana francese.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A03133

Istituzione del vice Consolato onorario a Pola (Croazia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

È istituito a Pola (Croazia) un vice Consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Fiume (Croazia) con la seguente circoscrizione territoriale: Pola.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A03134

Istituzione del vice Consolato onorario in Buie (Croazia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

È istituito in Buie (Croazia) un vice Consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Fiume (Croazia) con la seguente circoscrizione territoriale: Buie.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A03135

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 marzo 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2118
Yen giapponese	128,13
Corona danese	7,4450
Lira Sterlina	0,66740
Corona svedese	9,2665
Franco svizzero	1,5583
Corona islandese	87,92
Corona norvegese	8,4525
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,58617
Corona ceca	32,808
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,45
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6526
Lira maltese	0,4258
Zloty polacco	4,7175
Leu romeno	40478
Tallero sloveno	238,1500
Corona slovacca	40,195
Lira turca	1600513
Dollaro australiano	1,6285
Dollaro canadese	1,5985
Dollaro di Hong Kong	9,4473
Dollaro neozelandese	1,8673
Dollaro di Singapore	2,0477
Won sudcoreano	1398,96
Rand sudafricano	7,7738

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A03417

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eldisine»

Estratto decreto n. 117 dell'8 marzo 2004

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ELDISINE, rilasciata alla società Crinos S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pavia, 6, C.A.P. 20136, Italia, codice fiscale 03481280968, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «EV 1 flacone 5 mg + 1 fiala 10 ml (codice A.I.C. 025289012) viene autorizzata la confezione «5 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere (codice A.I.C. 025289024).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «5 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere:

A.I.C. n. 025289024 (in base 10) 0S3SB0 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

classe: resta confermata la classe «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: invariato.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Lilly France S.a.s., Rue Du Colonel Lilly, Fegersheim, 67640 (France).

Composizione: 1 flacone polvere contiene:

principio attivo: Vindesina solfato 5 mg;

eccipienti: mannitolo 25 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Eldisine» può essere impiegato sia in monoterapia che in associazione ad altri farmaci antitumorali. Come farmaco singolo può essere impiegato nel trattamento di:

leucemia linfoblastica acuta dei bambini resistente ad altri farmaci;

crisi blastiche di leucemia mieloide cronica;

melanoma maligno non responsivo ad altre forme di terapia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice 025289012 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A03179

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo I.G.»

Estratto decreto A.I.C. n. 118 dell'8 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PARACETAMOLO I.G., nella forma e confezione: «2,4 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 120 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via S. Rocco n. 6, c.a.p. 85033, codice fiscale RNNGPP56A04D414M.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2,4 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 120 ml;

A.I.C. n. 035781018 (in base 10) 123YDU (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118 (tutte);

Composizione: 100 ml di soluzione orale contengono:

principio attivo: paracetamolo 2,4 g;

eccipienti: saccarosio 35 g; macrogol 6000 16 g; sodio citrato 0,513 g; acido citrico anidro 0,25 g; saccarina sodica 0,15 g; metile p-idrossibenzoato 0,126 g; propile p-idrossibenzoato 0,014 g; aroma fragola mandarino 0,18 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: come antipiretico: trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali l'influenza, le malattie esantematiche, le affezioni acute del tratto respiratorio, ecc.

Come analgesico: cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03178

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vistabex»

Specialità medicinale: VISTABEX.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., via Salvatore Quasimodo n. 134/138 - Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio 2001: 1 fiala 4 unità/0,1 ml - A.I.C. n. 036103012/M (in base 10) 12FSV4 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Composizione: 1 flaconcino di liofilizzato contiene:

principio attivo: tossina botulinica di tipo A* 4 unità Allergan** per 0,1 ml di soluzione ricostituita;

eccipienti:

albumina sierica umana, clorurodi sodio;

* di *clostridium botulinum;*

** una unità corrisponde alla dose letale media (LD_{50}) del prodotto ricostituito iniettato per via intraperitoneale nei topi in condizioni definite.

Produzione e rilascio dei lotti: Allergan Pharmaceuticals (Ireland) Ltd. Castlebar Road, Westport, County Mayo - Irlanda.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato a medici specialisti in:

chirurgia plastica;

chirurgia maxillo facciale;

dermatologia, oftalmologia;

vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutche: Vistabex è indicato per il temporaneo miglioramento delle rughe verticali, di grado da moderato a grave, tra le sopracciglia al corrugamento negli adulti di età < 65 anni, quando la gravità di tali rughe ha un importante impatto psicologico per il paziente.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici, i progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03177

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eurocal D3»

Estratto decreto n. 90 del 25 febbraio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Promedica S.r.l., con sede in Via Palermo, 26/A, Parma, con codice fiscale 01697370342.

Medicinale: «EUROCAL D3».

Confezione:

A.I.C n. 032840011 - 46 bustine 1000 mg/880 ui (sospesa);

A.I.C. n. 032840023 - 30 bustine 1000 mg/880 ui;

A.I.C. n. 032840047 - 46 bustine 500 mg/440 ui (sospesa);

A.I.C. n. 032840050 - 30 bustine 500 mg/440 ui (sospesa).

È ora trasferita alla società:

Procter & Gamble S.r.l., con sede in Viale Cesare Pavese, 385, Roma, con codice fiscale 05269321005.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03181

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fedopam»

Estratto decreto n. 91 del 25 febbraio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Unuwell S.r.l., con sede in Via del Mare, 36, Pomezia, Roma, con codice fiscale 04992751000.

Medicinale «FEDOPAM»:

Confezione:

A.I.C. n. 027967013 - EV 1 fiala 2 ml (10 mg/ml) (sospesa);

A.I.C. n. 027967025 - EV 1 fiala 5 ml (10 mg/ml) (sospesa).

È ora trasferita alla società:

Elan Pharma Italia S.p.a., con sede in Via del Mare, 36, Pomezia, Roma, con codice fiscale 04936501008.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03180

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gaviscon»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialità medicinale n. 253 del 27 febbraio 2004

Società Reckitt Benckiser Healthcare Limited Dansom Lane - HU8 7DS Hull (UK) (Gran Bretagna)

Specialità medicinale: GAVISCO «compresse masticabili» 40 compresse - A.I.C. n. 024352015/;

«Sospensione orale» flacone 200 ml - A.I.C. n. 024352039/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale GAVISCON, «compresse masticabili» 40 compresse - A.I.C. n. 024352015, GAVISCON, «sospensione orale» flacone 200 ml - AIC n. 024352039, prodotti anteriormente al 22 aprile 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 155 del 25 marzo 2002, possono essere dispensati al pubblico fino alla scadenza indicata sulle confezioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03182

Comunicato di rettifica al decreto n. 331 del 15 luglio 2002 relativo alla specialità medicinale «Terfenadina LPB»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 514 del 19 settembre 2003

Medicinale: TERFENADINA LPB.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto Farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni, 1, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 00738480151.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto n. 331 del 15 luglio 2002.

Il decreto n. 331 del 15 luglio 2002, relativo al medicinale «Terfenadina LPB», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2003, in merito alla confezione «60 mg compresse» 30 compresse (A.I.C. n. 033023019), attualmente sospesa, è rettificato come segue:

da: TREFENADINA LPB

a: TERFENADINA LPB.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03184

Comunicato di rettifica al decreto MCR n. 72 del 17 febbraio 2004 relativo alla specialità medicinale «Foradil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 267 del 12 marzo 2004

Medicinale: FORADIL.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni, 1, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto MCR n. 72 del 17 febbraio 2004.

Il decreto MCR del 17 febbraio 2004, relativo al medicinale suindicato, è rettificato così come segue:

da: «classe: resta confermata la classe A»;

a: «classe: resta confermata la classe A; prezzo: resta invariato».

04A03183

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto che prevede la realizzazione di un elettrodotto fra la stazione di S. Fiorano in comune di Sellero e la stazione di Robbia in località Campocologno, presentato dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (G.R.T.N.), in Roma.

Con il decreto n. 109 del 18 febbraio 2004, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, limitatamente al tratto ricadente sul territorio italiano in merito al progetto che prevede la realizzazione di un elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna fra la stazione elettrica di S. Fiorano, situata in comune di Sellero (Brescia) e la stazione elettrica di Robbia in località Campocologno (Svizzera), presentato dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (G.R.T.N.).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A03217

REGIONE PUGLIA

Approvazione del progetto relativo al cambio di destinazione d'uso della Masseria Donnaloia in ditta San Luca S.r.l., adottato dal comune di Monopoli.

La giunta della regione Puglia con atto n. 34 del 10 febbraio 2004 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al cambio di destinazione d'uso della Masseria Donnaloia in ditta San Luca S.r.l., da destinare a struttura ricettiva, adottato dal comune di Monopoli (Bari) con delibera di commissario straordinario n. 80 del 6 dicembre 2002.

04A03172

Approvazione della Variante al P.R.G. per le aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi adottata dal comune di Seclì

La giunta della regione Puglia con atto n. 145 del 2 marzo 2004 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la Variante al P.R.G. per le aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi adottata dal comune di Seclì con delibera di C.C. n. 38 del 10 ottobre 2002.

04A03173

Approvazione del progetto relativo al recupero funzionale dei manufatti rurali in ditta Dammacco Lucia, da destinare a struttura turistico-alberghiera, adottato dal consiglio comunale di Ostuni.

La giunta della regione Puglia con atto n. 35 del 10 febbraio 2004 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale dei manufatti rurali in ditta Dammacco Lucia, da destinare a struttura turistico-alberghiera, adottato dal consiglio comunale di Ostuni (Brindisi) con delibera n. 23 del 9 agosto 2001.

04A03174

Approvazione del progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale denominato «Villa Spallucci», da destinare a struttura ricettiva affittacamere, adottato dal consiglio comunale di Corato.

La giunta della regione Puglia con atto n. 36 del 10 febbraio 2004 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale denominato «Villa Spallucci», da destinare a struttura ricettiva affittacamere, adottato dal consiglio comunale di Corato (Bari) con delibera n. 52 del 3 dicembre 1999.

04A03175

Verifica della conformità del P.R.G. vigente nel comune di Stornarella e approvazione delle varianti al P.R.G.

La giunta della regione Puglia con atto n. 53 dell 10 febbraio 2004 (esecutivo a norma di legge), ha attestato la conformità del P.R.G. vigente nel comune di Stornarella (Foggia) ai contenuti della legge regionale n. 56/80 ed ha approvato per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, le varianti al P.R.G. adottate con delibere di C.C. n. 35 del 19 luglio 1995 e n. 8 del 19 maggio 2001.

04A03176

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401076/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77